



AUTORITÀ GARANTE  
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

# **Bollettino**

Settimanale

Anno XXVIII - n. 25

**Publicato sul sito [www.agcm.it](http://www.agcm.it)  
2 luglio 2018**



## SOMMARIO

<b>INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE</b>	<b>5</b>
<b>A508 - SIAE/SERVIZI INTERMEDIAZIONE DIRITTI D'AUTORE</b>	
<i>Provvedimento n. 27210</i>	5
<b>I789 - AGENZIE DI MODELLE</b>	
<i>Provvedimento n. 27216</i>	7
<b>I789 - AGENZIE DI MODELLE</b>	
<i>Provvedimento n. 27217</i>	10
<b>I789 - AGENZIE DI MODELLE</b>	
<i>Provvedimento n. 27218</i>	13
<b>I789 - AGENZIE DI MODELLE</b>	
<i>Provvedimento n. 27219</i>	16
<b>I789 - AGENZIE DI MODELLE</b>	
<i>Provvedimento n. 27220</i>	19
<b>I789 - AGENZIE DI MODELLE</b>	
<i>Provvedimento n. 27221</i>	22
<b>I792 - GARE OSSIGENOTERAPIA E VENTILOTERAPIA</b>	
<i>Provvedimento n. 27222</i>	25
<b>I792 - GARE OSSIGENOTERAPIA E VENTILOTERAPIA</b>	
<i>Provvedimento n. 27223</i>	28
<b>I792 - GARE OSSIGENOTERAPIA E VENTILOTERAPIA</b>	
<i>Provvedimento n. 27224</i>	31
<b>I792 - GARE OSSIGENOTERAPIA E VENTILOTERAPIA</b>	
<i>Provvedimento n. 27225</i>	34
<b>I792 - GARE OSSIGENOTERAPIA E VENTILOTERAPIA</b>	
<i>Provvedimento n. 27226</i>	37
<b>I792 - GARE OSSIGENOTERAPIA E VENTILOTERAPIA</b>	
<i>Provvedimento n. 27227</i>	40
<b>I792 - GARE OSSIGENOTERAPIA E VENTILOTERAPIA</b>	
<i>Provvedimento n. 27228</i>	43
<b>I792 - GARE OSSIGENOTERAPIA E VENTILOTERAPIA</b>	
<i>Provvedimento n. 27229</i>	46
<b>I792 - GARE OSSIGENOTERAPIA E VENTILOTERAPIA</b>	
<i>Provvedimento n. 27230</i>	49
<b>I773D - CONSORZIO BANCOMAT-COMMISSIONI BILL PAYMENTS</b>	
<i>Provvedimento n. 27236</i>	52
<b>OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE</b>	<b>55</b>
<b>C11524E - UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO/UNIPOL ASSICURAZIONI-PREMAFIN FINANZIARIA-FONDIARIA SAI-MILANO ASSICURAZIONI</b>	
<i>Provvedimento n. 27211</i>	55
<b>C12165 - DEA CAPITAL ALTERNATIVE FUNDS/CANEPÀ HOLDING/CANEPÀ IMMOBILIARE</b>	
<i>Provvedimento n. 27212</i>	58
<b>C12166 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO/PRESTINUOVA</b>	
<i>Provvedimento n. 27213</i>	62

<b>PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE</b>	<b>65</b>
<b>IP302 - DPI-DIAMOND PRIVATE INVESTMENT-DIAMANTI DA INVESTIMENTO</b>	
<i>Provvedimento n. 27233</i>	<b>65</b>
<b>PS11173 - CHANTECLAIR-CONCORSO A PREMI</b>	
<i>Avviso di avvio di procedimento istruttorio</i>	<b>73</b>

## INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

### **A508 - SIAE/SERVIZI INTERMEDIAZIONE DIRITTI D'AUTORE**

*Provvedimento n. 27210*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 13 giugno 2018;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTO gli articoli 101 e 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

VISTO il Regolamento CE n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE (oggi articoli 101 e 102 TFUE);

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n.217;

VISTA la propria delibera del 5 aprile 2017, n. 26531, con la quale è stata avviata un'istruttoria ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti della Società Italiana Autori ed Editori (SIAE) per accertare l'esistenza di una violazione dell'articolo 102 del TFUE e di Assomusica per accertare l'esistenza di una violazione dell'articolo 101 del TFUE;

VISTA la propria delibera del 28 giugno 2017, n. 26659 con la quale è stato sostituito il responsabile del procedimento;

VISTA la propria delibera del 14 settembre 2017, n. 26736 con la quale è stata disposta la pubblicazione, in data 18 settembre 2017, degli impegni proposti da Assomusica sul sito dell'Autorità;

VISTA la propria delibera del 31 gennaio 2018, n. 27006, che ha reso vincolanti gli impegni definitivi proposti da Assomusica e ha concluso l'istruttoria con riguardo alla sola Assomusica e con riferimento alle sola violazione dell'articolo 101 del TFUE prospettata nella delibera di avvio;

VISTA la propria delibera del 18 aprile 2018, n. 27136, con la quale è stata disposta la proroga del termine di chiusura del procedimento al 31 luglio 2018;

VISTA l'istanza di SIAE pervenuta in data 28 maggio 2018 di proroga del termine per depositare, a propria difesa, memorie e documenti e del termine infra-procedimentale di chiusura della fase istruttoria, giustificata dalla “[...] *complessità e numerosità delle questioni alla base degli addebiti contenuti nella CRI e la copiosa attività istruttoria svolta* [...]”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che l'accoglimento dell'istanza anzidetta è giustificato dalla complessità dei temi trattati e dalla necessità di assicurare alle Parti il più ampio esercizio del diritto di difesa al fine di garantire appieno il diritto del contraddittorio;

CONSIDERATO che la proroga del termine infra-procedimentale di chiusura della fase istruttoria rende necessaria anche una proroga del termine di conclusione del procedimento;

RITENUTA, pertanto, necessaria una proroga del termine di conclusione del procedimento, attualmente fissato al 31 luglio 2018;

**DELIBERA**

di prorogare al 30 settembre 2018 il termine di conclusione del procedimento.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

*Roberto Chieppa*

**IL PRESIDENTE**

*Giovanni Pitruzzella*

---

**I789 - AGENZIE DI MODELLE***Provvedimento n. 27216*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 13 giugno 2018;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge del 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la propria delibera del 22 ottobre 2014 con cui sono state adottate le Linee guida sulle modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità in applicazione dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90 (di seguito Linee guida);

VISTO il proprio provvedimento n. 26229 del 26 ottobre 2016, di chiusura dell'istruttoria I-789 *Agenzie di modelle*, con il quale è stato deliberato che le società B.M. S.r.l. – Brave, D'management Group S.r.l. (di seguito anche DMG), Elite Model Management S.r.l., Enjoy S.r.l. in liquidazione, Img Italy S.r.l., Major Model Management S.r.l., Next Italy S.r.l., Why Not S.r.l., Women Models S.p.A. e l'associazione Assem – Associazione Servizi Moda hanno posto in essere un'intesa per oggetto restrittiva della concorrenza contraria all'articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), consistente in un'unica e complessa intesa continuata nel tempo volta a distorcere fortemente i meccanismi di confronto concorrenziale nel mercato nazionale del *model management*, con l'esclusione delle prestazioni delle modelle di categoria più elevata;

VISTO che per la violazione accertata, in ragione della sua gravità e durata, è stata, tra l'altro, disposta a carico della società DMG l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 450.425,49 euro;

VISTA la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (di seguito TAR Lazio) del 20 aprile 2018 n. 4402 (di seguito, anche, Sentenza), con cui è stato accolto in parte il ricorso presentato dalla società DMG e, per l'effetto, è stato annullato il provvedimento n. 26229 del 26 ottobre 2016 nella sola parte relativa all'irrogazione della sanzione;

VISTA, in particolare, la motivazione della sentenza citata con cui il TAR Lazio, in parziale accoglimento del ricorso presentato, ha fissato i parametri per la concreta determinazione della sanzione da irrogare a DMG, rinviando all'Autorità affinché la stessa quantifichi, in concreto, l'importo di tale sanzione alla luce delle indicazioni dettate nella Sentenza;

VISTI i parametri di quantificazione per la rideterminazione dell'importo della sanzione pecuniaria irrogata, così individuati dal giudice amministrativo nella parte motiva della Sentenza: *“In conclusione, ferma la correttezza della quantificazione dell'importo-base della sanzione per le altre “voci” considerate, risulta errato, nella determinazione del fatturato dell'impresa ai sensi dell'art. 15, comma 1, legge n. 287/90, l'omesso scomputo dei compensi da questa incassati per conto delle modelle, e, pertanto, limitatamente a tale profilo, il ricorso va accolto”*;

CONSIDERATO che i criteri individuati dal TAR Lazio nell'esercizio della sua giurisdizione di merito per la rideterminazione della sanzione irrogata a DMG risultano puntuali, oggettivi e di

applicazione automatica, e non lasciano alcun margine discrezionale nell'attuazione del vincolo conformativo derivante dalla sentenza da eseguire;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, in ottemperanza alla citata sentenza del TAR Lazio e in conformità alle indicazioni e ai parametri ivi enucleati, alla concreta rideterminazione della sanzione irrogata con il provvedimento n. 26229/2016 nei confronti della parte ricorrente;

RITENUTO che la predetta rideterminazione della sanzione non costituisce acquiescenza e, quindi, resta impregiudicata ogni determinazione da parte dell'Autorità ad esito dell'eventuale appello avverso la richiamata sentenza del Tar Lazio;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che, alla luce delle indicazioni contenute nella Sentenza, l'importo della sanzione riferita a DMG, pari a 1.155.679,50 euro, non deve superare, ai sensi dell'articolo 15, primo comma, della legge n. 287/90, il 10% del proprio fatturato considerato al netto dei compensi incassati per conto delle modelle, pari a 128.622,33 euro;

CONSIDERATO, di conseguenza, che, in applicazione dei citati parametri di quantificazione definiti dalla sentenza del Tar Lazio del 20 aprile 2018, n. 4402, l'importo finale della sanzione da irrogare alla società DMG per le condotte accertate con il provvedimento n. 26229 del 26 ottobre 2016 risulta pari a 128.622,33 euro;

Tutto ciò premesso e considerato;

#### DELIBERA

che la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare alla società D'management Group S.r.l. per i comportamenti alla stessa ascritti nel provvedimento dell'Autorità n. 26229 del 26 ottobre 2016, viene rideterminata nella somma di 128.622,33 euro.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.



---

Il presente provvedimento sarà notificato al soggetto interessato e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Roberto Chieppa*

IL PRESIDENTE  
*Giovanni Pitruzzella*

---

**I789 - AGENZIE DI MODELLE***Provvedimento n. 27217*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 13 giugno 2018;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge del 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la propria delibera del 22 ottobre 2014 con cui sono state adottate le Linee guida sulle modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità in applicazione dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90 (di seguito Linee guida);

VISTO il proprio provvedimento n. 26229 del 26 ottobre 2016, di chiusura dell'istruttoria I-789 *Agenzie di modelle*, con il quale è stato deliberato che le società B.M. S.r.l. – Brave, D'management Group S.r.l., Elite Model Management Milano S.r.l., Enjoy S.r.l. in liquidazione, Img Italy S.r.l., Major Model Management S.r.l., Next Italy S.r.l., Why Not S.r.l., Women Models S.p.A. e l'associazione Assem – Associazione Servizi Moda hanno posto in essere un'intesa per oggetto restrittiva della concorrenza contraria all'articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), consistente in un'unica e complessa intesa continuata nel tempo volta a distorcere fortemente i meccanismi di confronto concorrenziale nel mercato nazionale del *model management*, con l'esclusione delle prestazioni delle modelle di categoria più elevata;

VISTO che per la violazione accertata, in ragione della sua gravità e durata, è stata, tra l'altro, disposta a carico della società ELITE l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.004.965,26 euro;

VISTA la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (di seguito TAR Lazio) del 20 aprile 2018 n. 4402 (di seguito, anche, Sentenza), con cui è stato accolto in parte il ricorso presentato dalla società ELITE e, per l'effetto, è stato annullato il provvedimento n. 26229 del 26 ottobre 2016 nella sola parte relativa all'irrogazione della sanzione;

VISTA, in particolare, la motivazione della sentenza citata con cui il TAR Lazio, in parziale accoglimento del ricorso presentato, ha fissato i parametri per la concreta determinazione della sanzione da irrogare a ELITE, rinviando all'Autorità affinché la stessa quantifichi, in concreto, l'importo di tale sanzione alla luce delle indicazioni dettate nella Sentenza;

VISTI i parametri di quantificazione per la rideterminazione dell'importo della sanzione pecuniaria irrogata, così individuati dal giudice amministrativo nella parte motivata della Sentenza: *"In conclusione, ferma la correttezza della quantificazione dell'importo-base della sanzione per le altre "voci" considerate – con la sola eccezione del computo dei "riaddebiti" per costi anticipati a terzi (par. 15.5 dec.) –, risulta errato, nella determinazione del fatturato dell'impresa ai sensi dell'art. 15, comma 1, legge n. 287/90, l'omesso scomputo dei compensi da questa incassati per conto delle modelle, e, pertanto, limitatamente a tale profilo, il ricorso va accolto, per quanto di ragione"*;

CONSIDERATO che i criteri individuati dal TAR Lazio nell'esercizio della sua giurisdizione di merito per la rideterminazione della sanzione irrogata a ELITE risultano puntuali, oggettivi e di applicazione automatica, e non lasciano alcun margine discrezionale nell'attuazione del vincolo conformativo derivante dalla sentenza da eseguire;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, in ottemperanza alla citata sentenza del TAR Lazio e in conformità alle indicazioni e ai parametri ivi enucleati, alla concreta rideterminazione della sanzione irrogata con il provvedimento n. 26229/2016 nei confronti della parte ricorrente;

RITENUTO che la predetta rideterminazione della sanzione non costituisce acquiescenza e, quindi, resta impregiudicata ogni determinazione da parte dell'Autorità ad esito dell'eventuale appello avverso la richiamata sentenza del Tar Lazio;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che, alla luce delle indicazioni contenute nella Sentenza, scomputando dal valore delle vendite i "riaddebiti" per costi anticipati a terzi, si ottiene un importo pari a 5.904.875,37 euro;

CONSIDERATO che, moltiplicando tale importo iniziale per la percentuale che riflette la gravità dell'infrazione e per il numero di anni di durata della stessa, tenendo altresì conto della percentuale di ribasso applicata quale circostanza attenuante, si ottiene un importo della sanzione pari a 6.596.926,76 euro;

CONSIDERATO che, alla luce delle indicazioni contenute nella Sentenza, il fatturato totale cui far riferimento ai fini dell'individuazione del limite edittale di cui all'articolo 15, primo comma, della legge n. 287/90 deve essere calcolato al netto dei compensi incassati per conto delle modelle e che la percentuale del 10% di tale fatturato è pari a 393.864,90 euro;

CONSIDERATO, di conseguenza, che, in applicazione dei citati parametri di quantificazione definiti dalla sentenza del Tar Lazio del 20 aprile 2018, n. 4402, l'importo finale della sanzione da irrogare alla società ELITE per le condotte accertate con il provvedimento n. 26229 del 26 ottobre 2016 risulta pari a 393.864,90 euro;

Tutto ciò premesso e considerato;

#### DELIBERA

che la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare alla società Elite Model Management Milano S.r.l. per i comportamenti alla stessa ascritti nel provvedimento dell'Autorità n. 26229 del 26 ottobre 2016, viene rideterminata nella somma di 393.864,90 euro.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del Decreto

del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

Il presente provvedimento sarà notificato al soggetto interessato e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Roberto Chieppa*

IL PRESIDENTE

*Giovanni Pitruzzella*

---

**I789 - AGENZIE DI MODELLE***Provvedimento n. 27218*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 13 giugno 2018;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge del 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la propria delibera del 22 ottobre 2014 con cui sono state adottate le Linee guida sulle modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità in applicazione dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90 (di seguito Linee guida);

VISTO il proprio provvedimento n. 26229 del 26 ottobre 2016, di chiusura dell'istruttoria I-789 *Agenzie di modelle*, con il quale è stato deliberato che le società B.M. S.r.l. – Brave, D'management Group S.r.l., Elite Model Management S.r.l., Enjoy S.r.l. in liquidazione, Img Italy S.r.l., Major Model Management S.r.l., Next Italy S.r.l. (di seguito anche NEXT), Why Not S.r.l., Women Models S.p.A. e l'associazione Assem – Associazione Servizi Moda hanno posto in essere un'intesa per oggetto restrittiva della concorrenza contraria all'articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), consistente in un'unica e complessa intesa continuata nel tempo volta a distorcere fortemente i meccanismi di confronto concorrenziale nel mercato nazionale del *model management*, con l'esclusione delle prestazioni delle modelle di categoria più elevata;

VISTO che per la violazione accertata, in ragione della sua gravità e durata, è stata, tra l'altro, disposta a carico della società NEXT l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 820.490,50 euro;

VISTA la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (di seguito TAR Lazio) del 20 aprile 2018 n. 4402 (di seguito, anche, Sentenza), con cui è stato accolto in parte il ricorso presentato dalla società NEXT e, per l'effetto, è stato annullato il provvedimento n. 26229 del 26 ottobre 2016 nella sola parte relativa all'irrogazione della sanzione;

VISTA, in particolare, la motivazione della sentenza citata con cui il TAR Lazio, in parziale accoglimento del ricorso presentato, ha fissato i parametri per la concreta determinazione della sanzione da irrogare a NEXT, rinviando all'Autorità affinché la stessa quantifichi, in concreto, l'importo di tale sanzione alla luce delle indicazioni dettate nella Sentenza;

VISTI i parametri di quantificazione per la rideterminazione dell'importo della sanzione pecuniaria irrogata, così individuati dal giudice amministrativo nella parte motiva della Sentenza: *“In conclusione, ferma la correttezza della quantificazione dell'importo-base della sanzione per le altri “voci” considerate, risulta errato, nella determinazione del fatturato dell'impresa ai sensi dell'art. 15, comma 1, legge n. 287/90, l'omesso scomputo dei compensi da questa incassati per conto delle modelle, e, pertanto, limitatamente a tale profilo, il ricorso deve essere accolto”*;

CONSIDERATO che i criteri individuati dal TAR Lazio nell'esercizio della sua giurisdizione di merito per la rideterminazione della sanzione irrogata a NEXT risultano puntuali, oggettivi e di

applicazione automatica, e non lasciano alcun margine discrezionale nell'attuazione del vincolo conformativo derivante dalla sentenza da eseguire;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, in ottemperanza alla citata sentenza del TAR Lazio e in conformità alle indicazioni e ai parametri ivi enucleati, alla concreta rideterminazione della sanzione irrogata con il provvedimento n. 26229/2016 nei confronti della parte ricorrente;

RITENUTO che la predetta rideterminazione della sanzione non costituisce acquiescenza e, quindi, resta impregiudicata ogni determinazione da parte dell'Autorità ad esito dell'eventuale appello avverso la richiamata sentenza del Tar Lazio;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che, alla luce delle indicazioni contenute nella Sentenza, l'importo della sanzione riferita a NEXT, pari a 3.046.384,40 euro, non deve superare, ai sensi dell'articolo 15, primo comma, della legge n. 287/90, il 10% del proprio fatturato considerato al netto dei compensi incassati per conto delle modelle, pari a 357.260,52 euro;

CONSIDERATO, di conseguenza, che, in applicazione dei citati parametri di quantificazione definiti dalla sentenza del Tar Lazio del 20 aprile 2018, n. 4402, l'importo finale della sanzione da irrogare alla società NEXT per le condotte accertate con il provvedimento n. 26229 del 26 ottobre 2016 risulta pari a 357.260,52 euro;

Tutto ciò premesso e considerato;

#### DELIBERA

che la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare alla società Next Italy S.r.l. per i comportamenti alla stessa ascritti nel provvedimento dell'Autorità n. 26229 del 26 ottobre 2016, viene rideterminata nella somma di 357.260,52 euro.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

---

Il presente provvedimento sarà notificato al soggetto interessato e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Roberto Chieppa*

IL PRESIDENTE  
*Giovanni Pitruzzella*

---

**I789 - AGENZIE DI MODELLE***Provvedimento n. 27219*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 13 giugno 2018;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge del 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la propria delibera del 22 ottobre 2014 con cui sono state adottate le Linee guida sulle modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità in applicazione dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90 (di seguito Linee guida);

VISTO il proprio provvedimento n. 26229 del 26 ottobre 2016, di chiusura dell'istruttoria I-789 *Agenzie di modelle*, con il quale è stato deliberato che le società B.M. S.r.l. – Brave, D'management Group S.r.l., Elite Model Management S.r.l., Enjoy S.r.l. in liquidazione, Img Italy S.r.l., Major Model Management S.r.l., Next Italy S.r.l., Why Not S.r.l. (di seguito anche WHYNOT), Women Models S.p.A. e l'associazione Assem – Associazione Servizi Moda hanno posto in essere un'intesa per oggetto restrittiva della concorrenza contraria all'articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), consistente in un'unica e complessa intesa continuata nel tempo volta a distorcere fortemente i meccanismi di confronto concorrenziale nel mercato nazionale del *model management*, con l'esclusione delle prestazioni delle modelle di categoria più elevata;

VISTO che per la violazione accertata, in ragione della sua gravità e durata, è stata, tra l'altro, disposta a carico della società WHYNOT l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 641.209,71 euro;

VISTA la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (di seguito TAR Lazio) del 20 aprile 2018 n. 4402 (di seguito, anche, Sentenza), con cui è stato accolto in parte il ricorso presentato dalla società WHYNOT e, per l'effetto, è stato annullato il provvedimento n. 26229 del 26 ottobre 2016 nella sola parte relativa all'irrogazione della sanzione;

VISTA, in particolare, la motivazione della sentenza citata con cui il TAR Lazio, in parziale accoglimento del ricorso presentato, ha fissato i parametri per la concreta determinazione della sanzione da irrogare a WHYNOT, rinviando all'Autorità affinché la stessa quantifichi, in concreto, l'importo di tale sanzione alla luce delle indicazioni dettate nella Sentenza;

VISTI i parametri di quantificazione per la rideterminazione dell'importo della sanzione pecuniaria irrogata, così individuati dal giudice amministrativo nella parte in motivazione della Sentenza: *“In conclusione, ferma la correttezza della quantificazione dell'importo-base della sanzione per le altre “voci” considerate, risulta errato, nella determinazione del fatturato dell'impresa ai sensi dell'art. 15, comma 1, legge n. 287/90, l'omesso scomputo dei compensi da questa incassati per conto delle modelle, e, pertanto, limitatamente a tale profilo, il ricorso deve essere accolto”*;



CONSIDERATO che i criteri individuati dal TAR Lazio nell'esercizio della sua giurisdizione di merito per la rideterminazione della sanzione irrogata a WHYNOT risultano puntuali, oggettivi e di applicazione automatica, e non lasciano alcun margine discrezionale nell'attuazione del vincolo conformativo derivante dalla sentenza da eseguire;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, in ottemperanza alla citata sentenza del TAR Lazio e in conformità alle indicazioni e ai parametri ivi enucleati, alla concreta rideterminazione della sanzione irrogata con il provvedimento n. 26229/2016 nei confronti della parte ricorrente;

RITENUTO che la predetta rideterminazione della sanzione non costituisce acquiescenza e, quindi, resta impregiudicata ogni determinazione da parte dell'Autorità ad esito dell'eventuale appello avverso la richiamata sentenza del Tar Lazio;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che, alla luce delle indicazioni contenute nella Sentenza, l'importo della sanzione riferita a WHYNOT, pari a 5.380.997,35 euro, non deve superare, ai sensi dell'articolo 15, primo comma, della legge n. 287/90, il 10% del proprio fatturato considerato al netto dei compensi incassati per conto delle modelle, pari a 246.581,63 euro;

CONSIDERATO, di conseguenza, che, in applicazione dei citati parametri di quantificazione definiti dalla sentenza del Tar Lazio del 20 aprile 2018, n. 4402, l'importo finale della sanzione da irrogare alla società WHYNOT per le condotte accertate con il provvedimento n. 26229 del 26 ottobre 2016 risulta pari a 246.581,63 euro;

Tutto ciò premesso e considerato;

#### DELIBERA

che la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare alla società Why Not S.r.l. per i comportamenti alla stessa ascritti nel provvedimento dell'Autorità n. 26229 del 26 ottobre 2016, viene rideterminata nella somma di 246.581,63 euro.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

Il presente provvedimento sarà notificato al soggetto interessato e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Roberto Chieppa*

IL PRESIDENTE  
*Giovanni Pitruzzella*

---

**I789 - AGENZIE DI MODELLE***Provvedimento n. 27220*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 13 giugno 2018;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge del 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la propria delibera del 22 ottobre 2014 con cui sono state adottate le Linee guida sulle modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità in applicazione dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90 (di seguito Linee guida);

VISTO il proprio provvedimento n. 26229 del 26 ottobre 2016, di chiusura dell'istruttoria I-789 *Agenzie di modelle*, con il quale è stato deliberato che le società B.M. S.r.l. – Brave, D'management Group S.r.l., Elite Model Management S.r.l., Enjoy S.r.l. in liquidazione, Img Italy S.r.l., Major Model Management S.r.l., Next Italy S.r.l., Why Not S.r.l., Women Models S.p.A. (di seguito anche WOMEN) e l'associazione Assem – Associazione Servizi Moda hanno posto in essere un'intesa per oggetto restrittiva della concorrenza contraria all'articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), consistente in un'unica e complessa intesa continuata nel tempo volta a distorcere fortemente i meccanismi di confronto concorrenziale nel mercato nazionale del *model management*, con l'esclusione delle prestazioni delle modelle di categoria più elevata;

VISTO che per la violazione accertata, in ragione della sua gravità e durata, è stata, tra l'altro, disposta a carico della società WOMEN l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 979.767,20 euro;

VISTA la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (di seguito TAR Lazio) del 20 aprile 2018 n. 4402/2018 (di seguito, anche, Sentenza), con cui è stato accolto in parte il ricorso presentato dalla società WOMEN e, per l'effetto, è stato annullato il provvedimento n. 26229 del 26 ottobre 2016 nella sola parte relativa all'irrogazione della sanzione;

VISTA, in particolare, la motivazione della sentenza citata con cui il TAR Lazio, in parziale accoglimento del ricorso presentato, ha fissato i parametri per la concreta determinazione della sanzione da irrogare a WOMEN, rinviando all'Autorità affinché la stessa quantifichi, in concreto, l'importo di tale sanzione alla luce delle indicazioni dettate nella Sentenza;

VISTI i parametri di quantificazione per la rideterminazione dell'importo della sanzione pecuniaria irrogata, così individuati dal giudice amministrativo nella parte in motivazione della Sentenza: *“In conclusione, ferma la correttezza della quantificazione dell'importo-base della sanzione per le altri “voci” considerate, risulta errato, nella determinazione del fatturato dell'impresa ai sensi dell'art. 15, comma 1, legge n. 287/90, l'omesso scomputo dei compensi da questa incassati per conto delle modelle, e, pertanto, limitatamente a tale profilo, il ricorso deve essere accolto”*;

CONSIDERATO che i criteri individuati dal TAR Lazio nell'esercizio della sua giurisdizione di merito per la rideterminazione della sanzione irrogata a WOMEN risultano puntuali, oggettivi e di applicazione automatica, e non lasciano alcun margine discrezionale nell'attuazione del vincolo conformativo derivante dalla sentenza da eseguire;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, in ottemperanza alla citata sentenza del TAR Lazio e in conformità alle indicazioni e ai parametri ivi enucleati, alla concreta rideterminazione della sanzione irrogata con il provvedimento n. 26229/2016 nei confronti della parte ricorrente;

RITENUTO che la predetta rideterminazione della sanzione non costituisce acquiescenza e, quindi, resta impregiudicata ogni determinazione da parte dell'Autorità ad esito dell'eventuale appello avverso la richiamata sentenza del Tar Lazio;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che, alla luce delle indicazioni contenute nella Sentenza, l'importo della sanzione riferita a WOMEN, pari a 6.157.843,29 euro, non deve superare, ai sensi dell'articolo 15, primo comma, della legge n. 287/90, il 10% del proprio fatturato considerato al netto dei compensi incassati per conto delle modelle, pari a 268.392,00 euro;

CONSIDERATO, di conseguenza, che, in applicazione dei citati parametri di quantificazione definiti dalla sentenza del Tar Lazio del 20 aprile 2018, n. 4402, l'importo finale della sanzione da irrogare alla società WOMEN per le condotte accertate con il provvedimento n. 26229 del 26 ottobre 2016 risulta pari a 268.392,00 euro;

Tutto ciò premesso e considerato;

#### DELIBERA

che la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare alla società Women Models S.p.A. per i comportamenti alla stessa ascritti nel provvedimento dell'Autorità n. 26229 del 26 ottobre 2016, viene rideterminata nella somma di 268.392,00 euro.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

---

Il presente provvedimento sarà notificato al soggetto interessato e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Roberto Chieppa*

IL PRESIDENTE  
*Giovanni Pitruzzella*

---

**I789 - AGENZIE DI MODELLE***Provvedimento n. 27221*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 13 giugno 2018;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge del 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la propria delibera del 22 ottobre 2014 con cui sono state adottate le Linee guida sulle modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità in applicazione dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90 (di seguito Linee guida);

VISTO il proprio provvedimento n. 26229 del 26 ottobre 2016, di chiusura dell'istruttoria I-789 *Agenzie di modelle*, con il quale è stato deliberato che le società B.M. S.r.l. – Brave, D'management Group S.r.l., Elite Model Management S.r.l., Enjoy S.r.l. in liquidazione, Img Italy S.r.l., Major Model Management S.r.l. (di seguito anche MAJOR), Next Italy S.r.l., Why Not S.r.l., Women Models S.p.A. e l'associazione Assem – Associazione Servizi Moda hanno posto in essere un'intesa per oggetto restrittiva della concorrenza contraria all'articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), consistente in un'unica e complessa intesa continuata nel tempo volta a distorcere fortemente i meccanismi di confronto concorrenziale nel mercato nazionale del *model management*, con l'esclusione delle prestazioni delle modelle di categoria più elevata;

VISTO che per la violazione accertata, in ragione della sua gravità e durata, è stata, tra l'altro, disposta a carico della società MAJOR l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 323.559,10 euro;

VISTA la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (di seguito TAR Lazio) del 20 aprile 2018 n. 4402 (di seguito, anche, Sentenza), con cui è stato accolto in parte il ricorso presentato dalla società MAJOR e, per l'effetto, è stato annullato il provvedimento n. 26229 del 26 ottobre 2016 nella sola parte relativa all'irrogazione della sanzione;

VISTA, in particolare, la motivazione della sentenza citata con cui il TAR Lazio, in parziale accoglimento del ricorso presentato, ha fissato i parametri per la concreta determinazione della sanzione da irrogare a MAJOR, rinviando all'Autorità affinché la stessa quantifichi, in concreto, l'importo di tale sanzione alla luce delle indicazioni dettate nella Sentenza;

VISTI i parametri di quantificazione per la rideterminazione dell'importo della sanzione pecuniaria irrogata, così individuati dal giudice amministrativo nella parte motiva della Sentenza: *“In conclusione, ferma la correttezza della quantificazione dell'importo-base della sanzione per le altre “voci” considerate, risulta errato, nella determinazione del fatturato dell'impresa ai sensi dell'art. 15, comma 1, legge n. 287/90, l'omesso scomputo dei compensi da questa incassati per conto delle modelle, e, pertanto, limitatamente a tale profilo, il ricorso va accolto”*;

CONSIDERATO che i criteri individuati dal TAR Lazio nell'esercizio della sua giurisdizione di merito per la rideterminazione della sanzione irrogata a MAJOR risultano puntuali, oggettivi e di

applicazione automatica, e non lasciano alcun margine discrezionale nell'attuazione del vincolo conformativo derivante dalla sentenza da eseguire;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, in ottemperanza alla citata sentenza del TAR Lazio e in conformità alle indicazioni e ai parametri ivi enucleati, alla concreta rideterminazione della sanzione irrogata con il provvedimento n. 26229/2016 nei confronti della parte ricorrente;

RITENUTO che la predetta rideterminazione della sanzione non costituisce acquiescenza e, quindi, resta impregiudicata ogni determinazione da parte dell'Autorità ad esito dell'eventuale appello avverso la richiamata sentenza del Tar Lazio;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che, alla luce delle indicazioni contenute nella Sentenza, l'importo della sanzione riferita a MAJOR, pari a 2.807.748,22 euro, non deve superare, ai sensi dell'articolo 15, primo comma, della legge n. 287/90, il 10% del proprio fatturato considerato al netto dei compensi incassati per conto delle modelle, pari a 125.143,10 euro;

CONSIDERATO, di conseguenza, che, in applicazione dei citati parametri di quantificazione definiti dalla sentenza del Tar Lazio del 20 aprile 2018, n. 4402, l'importo finale della sanzione da irrogare alla società MAJOR per le condotte accertate con il provvedimento n. 26229 del 26 ottobre 2016 risulta pari a 125.143,10 euro;

Tutto ciò premesso e considerato;

#### DELIBERA

che la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare alla società Major Model Management S.r.l. per i comportamenti alla stessa ascritti nel provvedimento dell'Autorità n. 26229 del 26 ottobre 2016, viene rideterminata nella somma di 125.143,10 euro.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

Il presente provvedimento sarà notificato al soggetto interessato e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Roberto Chieppa*

IL PRESIDENTE  
*Giovanni Pitruzzella*

---



**I792 - GARE OSSIGENOTERAPIA E VENTILOTERAPIA***Provvedimento n. 27222*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 13 giugno 2018;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge del 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1998, n. 217;

VISTA la propria delibera del 22 ottobre 2014 con cui sono state adottate le Linee guida sulle modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità in applicazione dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90 (di seguito, in breve, "Linee guida");

VISTO il proprio provvedimento n. 26316 del 21 dicembre 2016, adottato a conclusione del procedimento n. I/792 – *Gare ossigenoterapia e ventiloterapia*, con il quale l'Autorità ha accertato, tra le altre cose, che le società Linde Medicale S.r.l., Medicaire Sud S.r.l., Magaldi Life S.r.l., Oxy Live S.r.l., Eubios S.r.l., Ossigas (appartenente al Gruppo Rivoira) S.r.l., Tergas S.r.l., Vitalaire Italia S.p.A. e Vivisol Napoli S.r.l. hanno posto in essere un'intesa restrittiva della concorrenza contraria all'articolo 101 TFUE consistente in una strategia di coordinamento tesa a mantenere artificialmente alto il prezzo del servizio di OTD in Campania, a ostacolare l'indizione di una gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di OTD in Campania, nonché a impedire lo svolgimento di un effettivo confronto concorrenziale in occasione della gara indetta da SORESA nel 2014, sanzionando le suddette imprese;

VISTO che per la violazione accertata, in ragione della gravità e durata dell'infrazione, è stata disposta a carico della società Eubios S.r.l. l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria che, in ragione della soglia legale massima, pari al 10% del fatturato totale della Parte, di cui all'art. 15, comma 1, della legge n. 287/90, è stata comminata nella misura di 700.629 euro;

VISTA la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (di seguito "Tar Lazio") del 24 aprile 2018, n. 4467 con cui è stato accolto in parte il ricorso presentato da Eubios S.r.l. e, per l'effetto, è stato parzialmente annullato il provvedimento n. 26316 del 21 dicembre 2016 anche nella parte di determinazione della sanzione;

VISTA, in particolare, la motivazione della sentenza citata, con cui il Tar Lazio, in parziale accoglimento del ricorso presentato e "*richiamando la sua giurisdizione con cognizione estesa al merito – che consente, ai sensi dell'articolo 134, comma 1, lettera c), c.p.a. al giudice amministrativo di modificare, in base a una propria valutazione, la misura delle sanzioni pecuniarie comminate dall'AGCM*", ha fissato i parametri per la determinazione della sanzione da irrogare alla ricorrente, rinviando gli atti all'Autorità affinché la stessa quantifichi, in concreto, l'importo della medesima conformandosi alle indicazioni dettate nella riferita sentenza;

VISTI i parametri per la rideterminazione dell'importo della sanzione pecuniaria irrogata, così individuati dal giudice amministrativo nella parte in motivazione della pronuncia sopra richiamata: "*con applicazione di una percentuale ex art. 12 delle Linee Guida che si ritiene congrua indicare*

*nella misura del 15%, in considerazione della circostanza che l'intesa sanzionabile, relativa alla sola c.d. "terza fase", ha avuto inizio successivamente a quanto ipotizzato dall'Autorità e in ragione delle particolari condizioni di concorrenza nel mercato interessato".*

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, in ottemperanza alla citata sentenza del Tar Lazio e in conformità alle indicazioni e ai parametri ivi enucleati, alla concreta rideterminazione della sanzione irrogata con il provvedimento n. 26316 del 21 dicembre 2016 nei confronti della parte ricorrente;

RITENUTO che la riedizione della potestà sanzionatoria non costituisce acquiescenza rispetto alle determinazioni assunte dal TAR, restando quindi impregiudicata ogni determinazione da parte dell'Autorità ad esito dell'eventuale appello avverso la riferita sentenza;

CONSIDERATO quanto segue:

#### **La riduzione della percentuale del valore delle vendite**

1. In conformità al parametro individuato dal giudice amministrativo nella sentenza in discorso, il valore del 20% delle vendite dei beni o servizi oggetto dell'infrazione, quale applicata dall'Autorità ai sensi delle Linee guida deve essere ridotto nella misura del 15%.

2. In considerazione di quanto precede, al valore di aggiudicazione della gara, corrispondente per Eubios S.r.l. a 4.022.700 euro (para. 577 del Provvedimento citato) viene applicata la percentuale del 15%, per un valore base della sanzione pari a 603.405 euro.

#### **La rideterminazione della sanzione**

3. In applicazione dei citati parametri di quantificazione definiti dalla sentenza del Tar Lazio del 24 aprile 2018, n. 4467, l'importo finale della sanzione da irrogare alla società Eubios S.r.l. per la condotta accertata con il provvedimento n. 26316 del 21 dicembre 2016, anche in considerazione delle attenuanti riconosciute, risulta pari a 573.235 euro.

Tutto ciò premesso e considerato;

### **DELIBERA**

che la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare alla società Eubios S.r.l. per il comportamento alla stessa ascritto nel provvedimento dell'Autorità n. 26316 del 21 dicembre 2016, in relazione alla gara indetta da SORESA S.p.A., è rideterminata nella misura di 573.235 euro.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai

---

sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

Il presente provvedimento sarà notificato al soggetto interessato e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Roberto Chieppa*

IL PRESIDENTE

*Giovanni Pitruzzella*

---

**I792 - GARE OSSIGENOTERAPIA E VENTILOTERAPIA**

*Provvedimento n. 27223*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 13 giugno 2018;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge del 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1998, n. 217;

VISTA la propria delibera del 22 ottobre 2014 con cui sono state adottate le Linee guida sulle modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità in applicazione dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90 (di seguito, in breve, "Linee guida");

VISTO il proprio provvedimento n. 26316 del 21 dicembre 2016, adottato a conclusione del procedimento n. I/792 – *Gare ossigenoterapia e ventiloterapia*, con il quale l'Autorità ha accertato, tra le altre cose, che le società Linde Medicale S.r.l., Medicaire Sud S.r.l., Magaldi Life S.r.l., Oxy Live S.r.l., Eubios S.r.l., Ossigas (appartenente al Gruppo Rivoira) S.r.l., Tergas S.r.l., Vitalaire Italia S.p.A. e Vivisol Napoli S.r.l. hanno posto in essere un'intesa restrittiva della concorrenza contraria all'articolo 101 TFUE consistente in una strategia di coordinamento tesa a mantenere artificiosamente alto il prezzo del servizio di OTD in Campania, a ostacolare l'indizione di una gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di OTD in Campania, nonché a impedire lo svolgimento di un effettivo confronto concorrenziale in occasione della gara indetta da SORESA nel 2014, sanzionando le suddette imprese;

VISTO che per la violazione accertata, in ragione della gravità e durata dell'infrazione, è stata disposta a carico della società Tergas S.r.l. l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria che, in ragione della soglia legale massima, pari al 10% del fatturato totale della Parte, di cui all'art. 15, comma 1, della legge n. 287/90, è stata comminata nella misura di 75.000 euro;

VISTA la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (di seguito "Tar Lazio") del 24 aprile 2018, n. 4487 con cui è stato accolto in parte il ricorso presentato da Tergas S.r.l. e, per l'effetto, è stato parzialmente annullato il provvedimento n. 26316 del 21 dicembre 2016 anche nella parte di determinazione della sanzione;

VISTA, in particolare, la motivazione della sentenza citata, con cui il Tar Lazio, in parziale accoglimento del ricorso presentato e "*richiamando la sua giurisdizione con cognizione estesa al merito – che consente, ai sensi dell'articolo 134, comma 1, lettera c), c.p.a. al giudice amministrativo di modificare, in base a una propria valutazione, la misura delle sanzioni pecuniarie comminate dall'AGCM*", ha fissato i parametri per la determinazione della sanzione da irrogare alla ricorrente, rinviando gli atti all'Autorità affinché la stessa quantifichi, in concreto, l'importo della medesima conformandosi alle indicazioni dettate nella riferita sentenza;

VISTI i parametri per la rideterminazione dell'importo della sanzione pecuniaria irrogata, così individuati dal giudice amministrativo nella parte in motivazione della pronuncia sopra richiamata: "*con applicazione di una percentuale ex art. 12 delle Linee Guida che si ritiene congrua indicare*

*nella misura del 15%, in considerazione della circostanza che l'intesa sanzionabile, relativa alla sola c.d. "terza fase", ha avuto inizio successivamente a quanto ipotizzato dall'Autorità e in ragione delle particolari condizioni di concorrenza nel mercato interessato".*

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, in ottemperanza alla citata sentenza del Tar Lazio e in conformità alle indicazioni e ai parametri ivi enucleati, alla concreta rideterminazione della sanzione irrogata con il provvedimento n. 26316 del 21 dicembre 2016 nei confronti della parte ricorrente;

RITENUTO che la riedizione della potestà sanzionatoria non costituisce acquiescenza rispetto alle determinazioni assunte dal TAR, restando quindi impregiudicata ogni determinazione da parte dell'Autorità ad esito dell'eventuale appello avverso la riferita sentenza;

CONSIDERATO quanto segue:

#### **La riduzione della percentuale del valore delle vendite**

1. In conformità al parametro individuato dal giudice amministrativo nella sentenza in discorso, il valore del 20% delle vendite dei beni o servizi oggetto dell'infrazione, quale applicata dall'Autorità ai sensi delle Linee guida deve essere ridotto nella misura del 15%.
2. In considerazione di quanto precede, al valore di aggiudicazione della gara, corrispondente per Tergas S.r.l. a 329.130 euro (para. 577 del Provvedimento citato) viene applicata la percentuale del 15%, per un valore base della sanzione pari a 603.405 euro.

#### **La rideterminazione della sanzione**

3. In applicazione dei citati parametri di quantificazione definiti dalla sentenza del Tar Lazio del 24 aprile 2018, n. 4487, l'importo finale della sanzione da irrogare alla società Tergas S.r.l. per la condotta accertata con il provvedimento n. 26316 del 21 dicembre 2016, anche in considerazione delle attenuanti riconosciute, risulta pari a 246.848 euro.

Tuttavia, in considerazione della soglia legale massima, pari al 10% del fatturato totale della Parte relativo all'anno 2015 (articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90), l'ammontare della sanzione comminabile appare doversi confermare nella misura di 75.000 euro.

Tutto ciò premesso e considerato;

### **DELIBERA**

che la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare alla società Tergas S.r.l. per il comportamento alla stessa ascritto nel provvedimento dell'Autorità n. 26316 del 21 dicembre 2016, in relazione alla gara indetta da SORESA S.p.A., è confermata nella misura di 75.000 euro.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai

sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

Il presente provvedimento sarà notificato al soggetto interessato e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Roberto Chieppa*

IL PRESIDENTE

*Giovanni Pitruzzella*

---

**I792 - GARE OSSIGENOTERAPIA E VENTILOTERAPIA***Provvedimento n. 27224*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 13 giugno 2018;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge del 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1998, n. 217;

VISTA la propria delibera del 22 ottobre 2014 con cui sono state adottate le Linee guida sulle modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità in applicazione dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90 (di seguito, in breve, "Linee guida");

VISTO il proprio provvedimento n. 26316 del 21 dicembre 2016, adottato a conclusione del procedimento n. I/792 – *Gare ossigenoterapia e ventiloterapia*, con il quale l'Autorità ha accertato, tra le altre cose, che le società Linde Medicale S.r.l., Medicaire Sud S.r.l., Magaldi Life S.r.l., Oxy Live S.r.l., Eubios S.r.l., Ossigas (appartenente al Gruppo Rivoira) S.r.l., Tergas S.r.l., Vitalaire Italia S.p.A. e Vivisol Napoli S.r.l. hanno posto in essere un'intesa restrittiva della concorrenza contraria all'articolo 101 TFUE consistente in una strategia di coordinamento tesa a mantenere artificialmente alto il prezzo del servizio di OTD in Campania, a ostacolare l'indizione di una gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di OTD in Campania, nonché a impedire lo svolgimento di un effettivo confronto concorrenziale in occasione della gara indetta da SORESA nel 2014, sanzionando le suddette imprese;

VISTO che per la violazione accertata, in ragione della gravità e durata dell'infrazione, è stata disposta a carico della società Oxy Live S.r.l. l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria che, in ragione della soglia legale massima, pari al 10% del fatturato totale della Parte, di cui all'art. 15, comma 1, della legge n. 287/90, è stata comminata nella misura di 269.171 euro;

VISTA la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (di seguito "Tar Lazio") del 24 aprile 2018, n. 4468 con cui è stato accolto in parte il ricorso presentato da Oxy Live S.r.l. e, per l'effetto, è stato parzialmente annullato il provvedimento n. 26316 del 21 dicembre 2016 anche nella parte di determinazione della sanzione;

VISTA, in particolare, la motivazione della sentenza citata, con cui il Tar Lazio, in parziale accoglimento del ricorso presentato e "*richiamando la sua giurisdizione con cognizione estesa al merito – che consente, ai sensi dell'articolo 134, comma 1, lettera c), c.p.a. al giudice amministrativo di modificare, in base a una propria valutazione, la misura delle sanzioni pecuniarie comminate dall'AGCM*", ha fissato i parametri per la determinazione della sanzione da irrogare alla ricorrente, rinviando gli atti all'Autorità affinché la stessa quantifichi, in concreto, l'importo della medesima conformandosi alle indicazioni dettate nella riferita sentenza;

VISTI i parametri per la rideterminazione dell'importo della sanzione pecuniaria irrogata, così individuati dal giudice amministrativo nella parte in motivazione della pronuncia sopra richiamata: "*con applicazione di una percentuale ex art. 12 delle Linee Guida che si ritiene congrua indicare*

*nella misura del 15%, in considerazione della circostanza che l'intesa sanzionabile, relativa alla sola c.d. "terza fase", ha avuto inizio successivamente a quanto ipotizzato dall'Autorità e in ragione delle particolari condizioni di concorrenza nel mercato interessato".*

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, in ottemperanza alla citata sentenza del Tar Lazio e in conformità alle indicazioni e ai parametri ivi enucleati, alla concreta rideterminazione della sanzione irrogata con il provvedimento n. 26316 del 21 dicembre 2016 nei confronti della parte ricorrente;

RITENUTO che la riedizione della potestà sanzionatoria non costituisce acquiescenza rispetto alle determinazioni assunte dal TAR, restando quindi impregiudicata ogni determinazione da parte dell'Autorità ad esito dell'eventuale appello avverso la riferita sentenza;

CONSIDERATO quanto segue:

#### **La riduzione della percentuale del valore delle vendite**

1. In conformità al parametro individuato dal giudice amministrativo nella sentenza in discorso, il valore del 20% delle vendite dei beni o servizi oggetto dell'infrazione, quale applicata dall'Autorità ai sensi delle Linee guida deve essere ridotto nella misura del 15%.
2. In considerazione di quanto precede, al valore di aggiudicazione della gara, corrispondente per Oxy Live S.r.l. a 4.022.700 euro (para. 577 del Provvedimento citato) viene applicata la percentuale del 15%, per un valore base della sanzione pari a 603.405 euro.

#### **La rideterminazione della sanzione**

3. In applicazione dei citati parametri di quantificazione definiti dalla sentenza del Tar Lazio del 24 aprile 2018, n. 4468, l'importo finale della sanzione da irrogare alla società Oxy Live S.r.l. per la condotta accertata con il provvedimento n. 26316 del 21 dicembre 2016, anche in considerazione delle attenuanti riconosciute, risulta pari a 573.235 euro.

Tuttavia, in considerazione della soglia legale massima, pari al 10% del fatturato totale della Parte relativo all'anno 2015 (articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90), l'ammontare della sanzione comminabile appare doversi confermare nella misura di 269.171 euro.

Tutto ciò premesso e considerato;

#### **DELIBERA**

che la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare alla società Oxy Live S.r.l. per il comportamento alla stessa ascritto nel provvedimento dell'Autorità n. 26316 del 21 dicembre 2016, in relazione alla gara indetta da SORESA S.p.A., è confermata nella misura di 269.171 euro. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai



---

sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

Il presente provvedimento sarà notificato al soggetto interessato e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Roberto Chieppa*

IL PRESIDENTE

*Giovanni Pitruzzella*

---

**I792 - GARE OSSIGENOTERAPIA E VENTILOTERAPIA**

*Provvedimento n. 27225*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 13 giugno 2018;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge del 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1998, n. 217;

VISTA la propria delibera del 22 ottobre 2014 con cui sono state adottate le Linee guida sulle modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità in applicazione dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90 (di seguito, in breve, "Linee guida");

VISTO il proprio provvedimento n. 26316 del 21 dicembre 2016, adottato a conclusione del procedimento n. I/792 – *Gare ossigenoterapia e ventiloterapia*, con il quale l'Autorità ha accertato, tra le altre cose, che le società Linde Medicale S.r.l., Medicaire Sud S.r.l., Magaldi Life S.r.l., Oxy Live S.r.l., Eubios S.r.l., Ossigas (appartenente al Gruppo Rivoira) S.r.l., Tergas S.r.l., Vitalaire Italia S.p.A. e Vivisol Napoli S.r.l. hanno posto in essere un'intesa restrittiva della concorrenza contraria all'articolo 101 TFUE consistente in una strategia di coordinamento tesa a mantenere artificiosamente alto il prezzo del servizio di OTD in Campania, a ostacolare l'indizione di una gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di OTD in Campania, nonché a impedire lo svolgimento di un effettivo confronto concorrenziale in occasione della gara indetta da SORESA nel 2014, sanzionando le suddette imprese;

VISTO che per la violazione accertata, in ragione della gravità e durata dell'infrazione, è stata disposta a carico della società Ossigas S.r.l. l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria che, in ragione della soglia legale massima, pari al 10% del fatturato totale della Parte, di cui all'art. 15, comma 1, della legge n. 287/90, è stata comminata nella misura di 700.108 euro;

VISTA la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (di seguito "Tar Lazio") del 24 aprile 2018, n. 4488 con cui è stato accolto in parte il ricorso presentato da Rivoira Pharma S.r.l., che ha agito in luogo di Ossigas S.r.l. in ragione della fusione per incorporazione di quest'ultima in Rivoira Pharma S.r.l., che ha avuto luogo con atto del 21 dicembre 2016, e della successiva cancellazione di Ossigas S.r.l. dal registro delle imprese, che è intervenuta con atti del 23 dicembre 2016;

VISTO che per effetto della citata sentenza, è stato parzialmente annullato il provvedimento n. 26316 del 21 dicembre 2016 anche nella parte di determinazione della sanzione;

VISTA, in particolare, la motivazione della sentenza citata, con cui il Tar Lazio, in parziale accoglimento del ricorso presentato e "*richiamando la sua giurisdizione con cognizione estesa al merito – che consente, ai sensi dell'articolo 134, comma 1, lettera c), c.p.a. al giudice amministrativo di modificare, in base a una propria valutazione, la misura delle sanzioni pecuniarie comminate dall'AGCM*", ha fissato i parametri per la determinazione della sanzione da

irrogare alla ricorrente, rinviando gli atti all’Autorità affinché la stessa quantifichi, in concreto, l’importo della medesima conformandosi alle indicazioni dettate nella riferita sentenza;

VISTI i parametri per la rideterminazione dell’importo della sanzione pecuniaria irrogata, così individuati dal giudice amministrativo nella parte in motivazione della pronuncia sopra richiamata: *“con applicazione di una percentuale ex art. 12 delle Linee Guida che si ritiene congrua indicare nella misura del 15%, in considerazione della circostanza che l’intesa sanzionabile, relativa alla sola c.d. “terza fase”, ha avuto inizio successivamente a quanto ipotizzato dall’Autorità e in ragione delle particolari condizioni di concorrenza nel mercato interessato”*;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, in ottemperanza alla citata sentenza del Tar Lazio e in conformità alle indicazioni e ai parametri ivi enucleati, alla concreta rideterminazione della sanzione irrogata con il provvedimento n. 26316 del 21 dicembre 2016 nei confronti della parte ricorrente;

RITENUTO che la riedizione della potestà sanzionatoria non costituisce acquiescenza rispetto alle determinazioni assunte dal TAR, restando quindi impregiudicata ogni determinazione da parte dell’Autorità ad esito dell’eventuale appello avverso la riferita sentenza;

CONSIDERATO quanto segue:

#### **La riduzione della percentuale del valore delle vendite**

1. In conformità al parametro individuato dal giudice amministrativo nella sentenza in discorso, il valore del 20% delle vendite dei beni o servizi oggetto dell’infrazione, quale applicata dall’Autorità ai sensi delle Linee guida deve essere ridotto nella misura del 15%.
2. In considerazione di quanto precede, al valore di aggiudicazione della gara, corrispondente per Ossigas S.r.l. (oggi Rivoira Pharma S.r.l.) a 4.022.700 euro (para. 577 del Provvedimento citato) viene applicata la percentuale del 15%, per un valore base della sanzione pari a 603.405 euro.

#### **La rideterminazione della sanzione**

3. In applicazione dei citati parametri di quantificazione definiti dalla sentenza del Tar Lazio del 24 aprile 2018, n. 4488, l’importo finale della sanzione da irrogare alla società Ossigas S.r.l. (oggi Rivoira Pharma S.r.l.) per la condotta accertata con il provvedimento n. 26316 del 21 dicembre 2016, anche in considerazione delle attenuanti riconosciute, risulta pari a 573.235 euro.

Tutto ciò premesso e considerato;

### **DELIBERA**

che la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare alla società Rivoira Pharma S.r.l. in quanto soggetto che, successivamente all’adozione del provvedimento dell’Autorità n. 26316 del 21 dicembre 2016, ha incorporato con fusione Ossigas S.r.l., per il comportamento ascritto a quest’ultima nel suddetto provvedimento, in relazione alla gara indetta da SORESA S.p.A., è rideterminata nella misura di 573.235 euro.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

Il presente provvedimento sarà notificato al soggetto interessato e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Roberto Chieppa*

IL PRESIDENTE  
*Giovanni Pitruzzella*

---

**I792 - GARE OSSIGENOTERAPIA E VENTILOTERAPIA***Provvedimento n. 27226*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 13 giugno 2018;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge del 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1998, n. 217;

VISTA la propria delibera del 22 ottobre 2014 con cui sono state adottate le Linee guida sulle modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità in applicazione dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90 (di seguito, in breve, "Linee guida");

VISTO il proprio provvedimento n. 26316 del 21 dicembre 2016, adottato a conclusione del procedimento n. I/792 – *Gare ossigenoterapia e ventiloterapia*, con il quale l'Autorità ha accertato, tra le altre cose, che le società Linde Medicale S.r.l., Medicaire Sud S.r.l., Magaldi Life S.r.l., Oxy Live S.r.l., Eubios S.r.l., Ossigas (appartenente al Gruppo Rivoira) S.r.l., Tergas S.r.l., Vitalaire Italia S.p.A. e Vivisol Napoli S.r.l. hanno posto in essere un'intesa restrittiva della concorrenza contraria all'articolo 101 TFUE consistente in una strategia di coordinamento tesa a mantenere artificialmente alto il prezzo del servizio di OTD in Campania, a ostacolare l'indizione di una gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di OTD in Campania, nonché a impedire lo svolgimento di un effettivo confronto concorrenziale in occasione della gara indetta da SORESA nel 2014, sanzionando le suddette imprese;

VISTO che per la violazione accertata, in ragione della gravità e durata dell'infrazione, è stata disposta a carico della società Linde Medicale S.r.l. l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 849.232 euro.

VISTA la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (di seguito "Tar Lazio") del 24 aprile 2018, n. 4486 con cui è stato accolto in parte il ricorso presentato da Linde Medicale S.r.l. e, per l'effetto, è stato parzialmente annullato il provvedimento n. 26316 del 21 dicembre 2016 anche nella parte di determinazione della sanzione;

VISTA, in particolare, la motivazione della sentenza citata, con cui il Tar Lazio, in parziale accoglimento del ricorso presentato e "*richiamando la sua giurisdizione con cognizione estesa al merito – che consente, ai sensi dell'articolo 134, comma 1, lettera c), c.p.a. al giudice amministrativo di modificare, in base a una propria valutazione, la misura delle sanzioni pecuniarie comminate dall'AGCM*", ha fissato i parametri per la determinazione della sanzione da irrogare alla ricorrente, rinviando gli atti all'Autorità affinché la stessa quantifichi, in concreto, l'importo della medesima conformandosi alle indicazioni dettate nella riferita sentenza;

VISTI i parametri per la rideterminazione dell'importo della sanzione pecuniaria irrogata, così individuati dal giudice amministrativo nella parte in motivazione della pronuncia sopra richiamata: "*con applicazione di una percentuale ex art. 12 delle Linee Guida che si ritiene congrua indicare nella misura del 15%, in considerazione della circostanza che l'intesa sanzionabile, relativa alla*

*sola c.d. “terza fase”, ha avuto inizio successivamente a quanto ipotizzato dall’Autorità e in ragione delle particolari condizioni di concorrenza nel mercato interessato”.*

CONSIDERATO che i criteri individuati dal TAR Lazio nell’esercizio della sua giurisdizione di merito per la rideterminazione della sanzione irrogata a Linde Medicale S.r.l. risultano puntuali, oggettivi e di applicazione automatica e non lasciano alcun margine discrezionale nell’attuazione del vincolo conformativo derivante dalla sentenza da eseguire;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, in ottemperanza alla citata sentenza del TAR Lazio e in conformità alle indicazioni e ai parametri ivi enucleati, alla concreta rideterminazione della sanzione irrogata con il provvedimento n. 26316/2016 nei confronti della parte ricorrente;

RITENUTO che la riedizione della potestà sanzionatoria non costituisce acquiescenza rispetto alle determinazioni assunte dal TAR, restando quindi impregiudicata ogni determinazione da parte dell’Autorità ad esito dell’eventuale appello avverso la riferita sentenza;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

#### **La riduzione della percentuale del valore delle vendite**

1. In conformità al parametro individuato dal giudice amministrativo nella sentenza in discorso, il valore del 20% delle vendite dei beni o servizi oggetto dell’infrazione, quale applicata dall’Autorità ai sensi delle Linee guida deve essere ridotto nella misura del 15%.
2. In considerazione di quanto precede, al valore di aggiudicazione della gara, corrispondente per Linde Medicale S.r.l. a 4.469.643 euro (para. 577 del Provvedimento citato) viene applicata la percentuale del 15%, per un valore base della sanzione pari a 670.446 euro.

#### **La rideterminazione della sanzione**

3. In applicazione dei citati parametri di quantificazione definiti dalla sentenza del Tar Lazio del 24 aprile 2018, n. 4486, l’importo finale della sanzione da irrogare alla società Linde Medicale S.r.l. per la condotta accertata con il provvedimento n. 26316 del 21 dicembre 2016, anche in considerazione delle attenuanti riconosciute, risulta pari a 636.924 euro.

Tutto ciò premesso e considerato;

### **DELIBERA**

che la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare alla società Linde Medicale S.r.l. per il comportamento alla stessa ascritto nel provvedimento dell’Autorità n. 26316 del 21 dicembre 2016, in relazione alla gara indetta da SORESA S.p.A., è rideterminata nella misura di 636.924 euro.

La sanzione amministrativa pecuniaria indicata deve essere pagata entro il termine di novanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997.

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

Il presente provvedimento sarà notificato al soggetto interessato e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Roberto Chieppa*

IL PRESIDENTE

*Giovanni Pitruzzella*

---

**I792 - GARE OSSIGENOTERAPIA E VENTILOTERAPIA**

*Provvedimento n. 27227*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 13 giugno 2018;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge del 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1998, n. 217;

VISTA la propria delibera del 22 ottobre 2014 con cui sono state adottate le Linee guida sulle modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità in applicazione dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90 (di seguito, in breve, "Linee guida");

VISTO il proprio provvedimento n. 26316 del 21 dicembre 2016, adottato a conclusione del procedimento n. I/792 – *Gare ossigenoterapia e ventiloterapia*, con il quale l'Autorità ha accertato, tra le altre cose, che le società Linde Medicale s.r.l., Medicaire Sud s.r.l., Magaldi Life s.r.l., Oxy Live s.r.l., Eubios s.r.l., Ossigas (appartenente al Gruppo Rivoira) s.r.l., Tergas s.r.l., Vitalaire Italia S.p.A. e Vivisol Napoli s.r.l. hanno posto in essere un'intesa restrittiva della concorrenza contraria all'articolo 101 TFUE consistente in una strategia di coordinamento tesa a mantenere artificiosamente alto il prezzo del servizio di OTD in Campania, a ostacolare l'indizione di una gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di OTD in Campania, nonché a impedire lo svolgimento di un effettivo confronto concorrenziale in occasione della gara indetta da SORESA nel 2014, sanzionando le suddette imprese;

VISTO che per la violazione accertata, in ragione della gravità e durata dell'infrazione, è stata disposta a carico della società Magaldi Life S.r.l. l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.252.869 euro.

VISTA la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (di seguito "Tar Lazio") del 18 aprile 2018, n. 4268 con cui è stato accolto in parte il ricorso presentato da Magaldi Life S.r.l. e, per l'effetto, è stato parzialmente annullato il provvedimento n. 26316 del 21 dicembre 2016 anche nella parte di determinazione della sanzione;

VISTA, in particolare, la motivazione della sentenza citata, con cui il Tar Lazio, in parziale accoglimento del ricorso presentato e "*richiamando la sua giurisdizione con cognizione estesa al merito – che consente, ai sensi dell'articolo 134, comma 1, lettera c), c.p.a. al giudice amministrativo di modificare, in base a una propria valutazione, la misura delle sanzioni pecuniarie comminate dall'AGCM*", ha fissato i parametri per la determinazione della sanzione da irrogare alla ricorrente, rinviando gli atti all'Autorità affinché la stessa quantifichi, in concreto, l'importo della medesima conformandosi alle indicazioni dettate nella riferita sentenza;

VISTI i parametri per la rideterminazione dell'importo della sanzione pecuniaria irrogata, così individuati dal giudice amministrativo nella parte in motivazione della pronuncia sopra richiamata: "*con applicazione di una percentuale ex art. 12 delle Linee Guida che si ritiene congrua indicare nella misura del 15%, in considerazione della circostanza che l'intesa sanzionabile, relativa alla*



*sola c.d. "terza fase", ha avuto inizio successivamente a quanto ipotizzato dall'Autorità e in ragione delle particolari condizioni di concorrenza nel mercato interessato".*

CONSIDERATO che i criteri individuati dal TAR Lazio nell'esercizio della sua giurisdizione di merito per la rideterminazione della sanzione irrogata a Magaldi Life S.r.l. risultano puntuali, oggettivi e di applicazione automatica e non lasciano alcun margine discrezionale nell'attuazione del vincolo conformativo derivante dalla sentenza da eseguire;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, in ottemperanza alla citata sentenza del TAR Lazio e in conformità alle indicazioni e ai parametri ivi enucleati, alla concreta rideterminazione della sanzione irrogata con il provvedimento n. 26316/2016 nei confronti della parte ricorrente; RITENUTO che la riedizione della potestà sanzionatoria non costituisce acquiescenza rispetto alle determinazioni assunte dal TAR, restando quindi impregiudicata ogni determinazione da parte dell'Autorità ad esito dell'eventuale appello avverso la riferita sentenza;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

#### **La riduzione della percentuale del valore delle vendite**

1. In conformità al parametro individuato dal giudice amministrativo nella sentenza in discorso, il valore del 20% delle vendite dei beni o servizi oggetto dell'infrazione, quale applicata dall'Autorità ai sensi delle Linee guida deve essere ridotto nella misura del 15%.

2. In considerazione di quanto precede, al valore di aggiudicazione della gara, corrispondente per Magaldi Life S.r.l. a 6.264.346 euro (para. 577 del Provvedimento citato) viene applicata la percentuale del 15%, per un valore base della sanzione pari a 939.652 euro.

#### **La rideterminazione della sanzione**

3. In applicazione dei citati parametri di quantificazione definiti dalla sentenza del Tar Lazio del 18 aprile 2018, n. 4268, l'importo finale della sanzione da irrogare alla società Magaldi Life S.r.l. per la condotta accertata con il provvedimento n. 26316 del 21 dicembre 2016 risulta pari a 939.652 euro.

Tutto ciò premesso e considerato;

### **DELIBERA**

che la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare alla società Magaldi Life S.r.l. per il comportamento alla stessa ascritto nel provvedimento dell'Autorità n. 26316 del 21 dicembre 2016, è rideterminata nella misura di 939.652 euro.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai

sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

Il presente provvedimento sarà notificato al soggetto interessato e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Roberto Chieppa*

IL PRESIDENTE

*Giovanni Pitruzzella*

---

**I792 - GARE OSSIGENOTERAPIA E VENTILOTERAPIA***Provvedimento n. 27228*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 13 giugno 2018;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge del 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1998, n. 217;

VISTA la propria delibera del 22 ottobre 2014 con cui sono state adottate le Linee guida sulle modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità in applicazione dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90 (di seguito, in breve, "Linee guida");

VISTO il proprio provvedimento n. 26316 del 21 dicembre 2016, adottato a conclusione del procedimento n. I/792 – *Gare ossigenoterapia e ventiloterapia*, con il quale l'Autorità ha accertato, tra le altre cose, che le società Linde Medicale S.r.l., Medicaire Sud S.r.l., Magaldi Life S.r.l., Oxy Live S.r.l., Eubios S.r.l., Ossigas (appartenente al Gruppo Rivoira) S.r.l., Tergas S.r.l., Vitalaire Italia S.p.A. e Vivisol Napoli S.r.l. hanno posto in essere un'intesa restrittiva della concorrenza contraria all'articolo 101 TFUE consistente in una strategia di coordinamento tesa a mantenere artificialmente alto il prezzo del servizio di OTD in Campania, a ostacolare l'indizione di una gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di OTD in Campania, nonché a impedire lo svolgimento di un effettivo confronto concorrenziale in occasione della gara indetta da SORESA nel 2014, sanzionando le suddette imprese;

VISTO che per la violazione accertata, in ragione della gravità e durata dell'infrazione, è stata disposta a carico della società Medicaire Sud S.r.l. l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 512.870 euro.

VISTA la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (di seguito "Tar Lazio") del 24 aprile 2018, n. 4485 con cui è stato accolto in parte il ricorso presentato da Medicaire Sud S.r.l. e, per l'effetto, è stato parzialmente annullato il provvedimento n. 26316 del 21 dicembre 2016 anche nella parte di determinazione della sanzione;

VISTA, in particolare, la motivazione della sentenza citata, con cui il Tar Lazio, in parziale accoglimento del ricorso presentato e "*richiamando la sua giurisdizione con cognizione estesa al merito – che consente, ai sensi dell'articolo 134, comma 1, lettera c), c.p.a. al giudice amministrativo di modificare, in base a una propria valutazione, la misura delle sanzioni pecuniarie comminate dall'AGCM*", ha fissato i parametri per la determinazione della sanzione da irrogare alla ricorrente, rinviando gli atti all'Autorità affinché la stessa quantifichi, in concreto, l'importo della medesima conformandosi alle indicazioni dettate nella riferita sentenza;

VISTI i parametri per la rideterminazione dell'importo della sanzione pecuniaria irrogata, così individuati dal giudice amministrativo nella parte in motivazione della pronuncia sopra richiamata: "*con applicazione di una percentuale ex art. 12 delle Linee Guida che si ritiene congrua indicare nella misura del 15%, in considerazione della circostanza che l'intesa sanzionabile, relativa alla*

*sola c.d. "terza fase", ha avuto inizio successivamente a quanto ipotizzato dall'Autorità e in ragione delle particolari condizioni di concorrenza nel mercato interessato".*

CONSIDERATO che i criteri individuati dal TAR Lazio nell'esercizio della sua giurisdizione di merito per la rideterminazione della sanzione irrogata a Medicaïr Sud S.r.l. risultano puntuali, oggettivi e di applicazione automatica e non lasciano alcun margine discrezionale nell'attuazione del vincolo conformativo derivante dalla sentenza da eseguire;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, in ottemperanza alla citata sentenza del TAR Lazio e in conformità alle indicazioni e ai parametri ivi enucleati, alla concreta rideterminazione della sanzione irrogata con il provvedimento n. 26316/2016 nei confronti della parte ricorrente;

RITENUTO che la riedizione della potestà sanzionatoria non costituisce acquiescenza rispetto alle determinazioni assunte dal TAR, restando quindi impregiudicata ogni determinazione da parte dell'Autorità ad esito dell'eventuale appello avverso la riferita sentenza;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

#### **La riduzione della percentuale del valore delle vendite**

1. In conformità al parametro individuato dal giudice amministrativo nella sentenza in discorso, il valore del 20% delle vendite dei beni o servizi oggetto dell'infrazione, quale applicata dall'Autorità ai sensi delle Linee guida deve essere ridotto nella misura del 15%.
2. In considerazione di quanto precede, al valore di aggiudicazione della gara, corrispondente per Medicaïr Sud S.r.l. a 2.564.352 euro (para. 577 del Provvedimento citato) viene applicata la percentuale del 15%, per un valore base della sanzione pari a 384.653 euro.

#### **La rideterminazione della sanzione**

3. In applicazione dei citati parametri di quantificazione definiti dalla sentenza del Tar Lazio del 24 aprile 2018, n. 4485, l'importo finale della sanzione da irrogare alla società Medicaïr Sud S.r.l. per la condotta accertata con il provvedimento n. 26316 del 21 dicembre 2016 risulta pari a 384.653 euro.

Tutto ciò premesso e considerato;

### **DELIBERA**

che la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare alla società Medicaïr Sud S.r.l. per il comportamento alla stessa ascritto nel provvedimento dell'Autorità n. 26316 del 21 dicembre 2016, in relazione alla gara indetta da SORESA S.p.A., è rideterminata nella misura di 384.653 euro.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

Il presente provvedimento sarà notificato al soggetto interessato e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Roberto Chieppa*

IL PRESIDENTE  
*Giovanni Pitruzzella*

---

**I792 - GARE OSSIGENOTERAPIA E VENTILOTERAPIA**

*Provvedimento n. 27229*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 13 giugno 2018;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge del 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1998, n. 217;

VISTA la propria delibera del 22 ottobre 2014 con cui sono state adottate le Linee guida sulle modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità in applicazione dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90 (di seguito, in breve, "Linee guida");

VISTO il proprio provvedimento n. 26316 del 21 dicembre 2016, adottato a conclusione del procedimento n. I/792 – *Gare ossigenoterapia e ventiloterapia*, con il quale l'Autorità ha accertato, tra le altre cose, che le società Linde Medicale S.r.l., Medicaire Sud S.r.l., Magaldi Life S.r.l., Oxy Live S.r.l., Eubios S.r.l., Ossigas (appartenente al Gruppo Rivoira) S.r.l., Tergas S.r.l., Vitalaire Italia S.p.A. e Vivisol Napoli S.r.l. hanno posto in essere un'intesa restrittiva della concorrenza contraria all'articolo 101 TFUE consistente in una strategia di coordinamento tesa a mantenere artificiosamente alto il prezzo del servizio di OTD in Campania, a ostacolare l'indizione di una gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di OTD in Campania, nonché a impedire lo svolgimento di un effettivo confronto concorrenziale in occasione della gara indetta da SORESA nel 2014, sanzionando le suddette imprese;

VISTO che per la violazione accertata, in ragione della gravità e durata dell'infrazione, è stata disposta a carico della società Vitalaire Italia S.p.A. l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 927.906 euro.

VISTA la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (di seguito "Tar Lazio") del 24 aprile 2018, n. 4475 con cui è stato accolto in parte il ricorso presentato da Vitalaire Italia S.p.A. e, per l'effetto, è stato parzialmente annullato il provvedimento n. 26316 del 21 dicembre 2016 anche nella parte di determinazione della sanzione;

VISTA, in particolare, la motivazione della sentenza citata, con cui il Tar Lazio, in parziale accoglimento del ricorso presentato e "*richiamando la sua giurisdizione con cognizione estesa al merito – che consente, ai sensi dell'articolo 134, comma 1, lettera c), c.p.a. al giudice amministrativo di modificare, in base a una propria valutazione, la misura delle sanzioni pecuniarie comminate dall'AGCM*", ha fissato i parametri per la determinazione della sanzione da irrogare alla ricorrente, rinviando gli atti all'Autorità affinché la stessa quantifichi, in concreto, l'importo della medesima conformandosi alle indicazioni dettate nella riferita sentenza;

VISTI i parametri per la rideterminazione dell'importo della sanzione pecuniaria irrogata, così individuati dal giudice amministrativo nella parte in motivazione della pronuncia sopra richiamata: "*con applicazione di una percentuale ex art. 12 delle Linee Guida che si ritiene congrua indicare nella misura del 15%, in considerazione della circostanza che l'intesa sanzionabile, relativa alla*

*sola c.d. "terza fase", ha avuto inizio successivamente a quanto ipotizzato dall'Autorità e in ragione delle particolari condizioni di concorrenza nel mercato interessato".*

CONSIDERATO che i criteri individuati dal TAR Lazio nell'esercizio della sua giurisdizione di merito per la rideterminazione della sanzione irrogata a Vitalaire Italia S.p.A. risultano puntuali, oggettivi e di applicazione automatica e non lasciano alcun margine discrezionale nell'attuazione del vincolo conformativo derivante dalla sentenza da eseguire;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, in ottemperanza alla citata sentenza del TAR Lazio e in conformità alle indicazioni e ai parametri ivi enucleati, alla concreta rideterminazione della sanzione irrogata con il provvedimento n. 26316/2016 nei confronti della parte ricorrente;

RITENUTO che la riedizione della potestà sanzionatoria non costituisce acquiescenza rispetto alle determinazioni assunte dal TAR, restando quindi impregiudicata ogni determinazione da parte dell'Autorità ad esito dell'eventuale appello avverso la riferita sentenza;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

#### **La riduzione della percentuale del valore delle vendite**

1. In conformità al parametro individuato dal giudice amministrativo nella sentenza in discorso, il valore del 20% delle vendite dei beni o servizi oggetto dell'infrazione, quale applicata dall'Autorità ai sensi delle Linee guida deve essere ridotto nella misura del 15%.

2. In considerazione di quanto precede, al valore di aggiudicazione della gara, corrispondente per Vitalaire Italia S.p.A. a 4.883.717 euro (para. 577 del Provvedimento citato) viene applicata la percentuale del 15%, per un valore base della sanzione pari a 732.558 euro.

#### **La rideterminazione della sanzione**

3. In applicazione dei citati parametri di quantificazione definiti dalla sentenza del Tar Lazio del 24 aprile 2018, n. 4475, l'importo finale della sanzione da irrogare alla società Vitalaire Italia S.p.A. per la condotta accertata con il provvedimento n. 26316 del 21 dicembre 2016, anche in considerazione delle attenuanti riconosciute, risulta pari a 695.930 euro.

Tutto ciò premesso e considerato;

### **DELIBERA**

che la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare alla società Vitalaire Italia S.p.A. per il comportamento alla stessa ascritto nel provvedimento dell'Autorità n. 26316 del 21 dicembre 2016, in relazione alla gara indetta da SORESA S.p.A., è rideterminata nella misura di 695.930 euro.

La sanzione amministrativa pecuniaria indicata deve essere pagata entro il termine di novanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997.

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

Il presente provvedimento sarà notificato al soggetto interessato e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Roberto Chieppa*

IL PRESIDENTE

*Giovanni Pitruzzella*

---



**I792 - GARE OSSIGENOTERAPIA E VENTILOTERAPIA***Provvedimento n. 27230*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 13 giugno 2018;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge del 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1998, n. 217;

VISTA la propria delibera del 22 ottobre 2014 con cui sono state adottate le Linee guida sulle modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità in applicazione dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90 (di seguito, in breve, "Linee guida");

VISTO il proprio provvedimento n. 26316 del 21 dicembre 2016, adottato a conclusione del procedimento n. I/792 – *Gare ossigenoterapia e ventiloterapia*, con il quale l'Autorità ha accertato, tra le altre cose, che le società Linde Medicale S.r.l., Medicaire Sud S.r.l., Magaldi Life S.r.l., Oxy Live S.r.l., Eubios S.r.l., Ossigas (appartenente al Gruppo Rivoira) S.r.l., Tergas S.r.l., Vitalaire Italia S.p.A. e Vivisol Napoli S.r.l. hanno posto in essere un'intesa restrittiva della concorrenza contraria all'articolo 101 TFUE consistente in una strategia di coordinamento tesa a mantenere artificialmente alto il prezzo del servizio di OTD in Campania, a ostacolare l'indizione di una gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di OTD in Campania, nonché a impedire lo svolgimento di un effettivo confronto concorrenziale in occasione della gara indetta da SORESA nel 2014, sanzionando le suddette imprese;

VISTO che per la violazione accertata, in ragione della gravità e durata dell'infrazione, è stata disposta a carico della società Vivisol Napoli S.r.l. l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.252.869 euro.

VISTA la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (di seguito "Tar Lazio") del 24 aprile 2018, n. 4471 con cui è stato accolto in parte il ricorso presentato da Vivisol Napoli S.r.l. e, per l'effetto, è stato parzialmente annullato il provvedimento n. 26316 del 21 dicembre 2016 anche nella parte di determinazione della sanzione;

VISTA, in particolare, la motivazione della sentenza citata, con cui il Tar Lazio, in parziale accoglimento del ricorso presentato e "*richiamando la sua giurisdizione con cognizione estesa al merito – che consente, ai sensi dell'articolo 134, comma 1, lettera c), c.p.a. al giudice amministrativo di modificare, in base a una propria valutazione, la misura delle sanzioni pecuniarie comminate dall'AGCM*", ha fissato i parametri per la determinazione della sanzione da irrogare alla ricorrente, rinviando gli atti all'Autorità affinché la stessa quantifichi, in concreto, l'importo della medesima conformandosi alle indicazioni dettate nella riferita sentenza;

VISTI i parametri per la rideterminazione dell'importo della sanzione pecuniaria irrogata, così individuati dal giudice amministrativo nella parte in motivazione della pronuncia sopra richiamata: "*con applicazione di una percentuale ex art. 12 delle Linee Guida che si ritiene congrua indicare nella misura del 15%, in considerazione della circostanza che l'intesa sanzionabile, relativa alla*

*sola c.d. "terza fase", ha avuto inizio successivamente a quanto ipotizzato dall'Autorità e in ragione delle particolari condizioni di concorrenza nel mercato interessato".*

CONSIDERATO che i criteri individuati dal TAR Lazio nell'esercizio della sua giurisdizione di merito per la rideterminazione della sanzione irrogata a Vivisol Napoli S.r.l. risultano puntuali, oggettivi e di applicazione automatica e non lasciano alcun margine discrezionale nell'attuazione del vincolo conformativo derivante dalla sentenza da eseguire;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, in ottemperanza alla citata sentenza del TAR Lazio e in conformità alle indicazioni e ai parametri ivi enucleati, alla concreta rideterminazione della sanzione irrogata con il provvedimento n. 26316/2016 nei confronti della parte ricorrente;

RITENUTO che la riedizione della potestà sanzionatoria non costituisce acquiescenza rispetto alle determinazioni assunte dal TAR, restando quindi impregiudicata ogni determinazione da parte dell'Autorità ad esito dell'eventuale appello avverso la riferita sentenza;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

#### **La riduzione della percentuale del valore delle vendite**

1. In conformità al parametro individuato dal giudice amministrativo nella sentenza in discorso, il valore del 20% delle vendite dei beni o servizi oggetto dell'infrazione, quale applicata dall'Autorità ai sensi delle Linee guida deve essere ridotto nella misura del 15%.
2. In considerazione di quanto precede, al valore di aggiudicazione della gara, corrispondente per Vivisol Napoli S.r.l. a 6.264.346 euro (para. 577 del Provvedimento citato) viene applicata la percentuale del 15%, per un valore base della sanzione pari a 939.652 euro.

#### **La rideterminazione della sanzione**

3. In applicazione dei citati parametri di quantificazione definiti dalla sentenza del Tar Lazio del 24 aprile 2018, n. 4471, l'importo finale della sanzione da irrogare alla società Vivisol Napoli S.r.l. per la condotta accertata con il provvedimento n. 26316 del 21 dicembre 2016 risulta pari a 939.652 euro.

Tutto ciò premesso e considerato;

### **DELIBERA**

che la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare alla società Vivisol Napoli S.r.l. per il comportamento alla stessa ascritto nel provvedimento dell'Autorità n. 26316 del 21 dicembre 2016, in relazione alla gara indetta da SORESA S.p.A., è rideterminata nella misura di 939.652 euro.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo

amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

Il presente provvedimento sarà notificato al soggetto interessato e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Roberto Chieppa*

IL PRESIDENTE

*Giovanni Pitruzzella*

---

**I773D - CONSORZIO BANCOMAT-COMMISSIONI BILL PAYMENTS**

*Provvedimento n. 27236*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELL'ADUNANZA del 20 giugno 2018;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287 e, in particolare l'articolo 14-ter introdotto dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha convertito con modifiche il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217;

VISTO l'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);

VISTA la "Comunicazione sulle procedure di applicazione dell'articolo 14-ter della legge 10 ottobre 1990 n. 287", assunta nell'adunanza del 6 settembre 2012 e pubblicata sul Bollettino n. 35 del 15 settembre 2012;

VISTA la propria delibera adottata in data 21 marzo 2018, con la quale è stata avviata, a seguito di istanza presentata da BANCOMAT S.p.A., un'istruttoria volta a valutare l'istanza di revoca o revisione avente ad oggetto gli impegni relativi alla definizione e revisione delle commissioni interbancarie (MIF) per i *Bill Payments*, resi vincolanti con delibera del 28 ottobre 2014 n. 25162;

VISTA la comunicazione del 9 maggio 2018 con la quale BANCOMAT S.p.A. precisa di voler: "a) ritirare la richiesta di revoca degli Impegni I773, presentata in via principale nell'ambito dell'Istanza; b) insistere nella richiesta di modifica degli Impegni I773, presentata in via alternativa subordinata nell'ambito dell'Istanza";

VISTE le comunicazioni del 9 e 24 maggio 2018, con le quali BANCOMAT S.p.A., secondo modalità e tempistiche indicate specificatamente nell'apposito "Formulario per la presentazione degli impegni ai sensi dell'articolo 14 ter della legge n. 287/90", ha presentato, ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n.287/90, nuovi impegni che si allegano nella versione non riservata (Cfr: All. 1 alla presente delibera), e consistenti nella:

"A. Riduzione della commissione interbancaria applicabile ai *Bill Payments* Bancomat si impegna ad applicare [...] MIF per i pagamenti qualificati come *Bill Payments* tramite carta di debito PagoBANCOMAT, definite come segue:

- MIF di valore pari allo 0,10% dell'ammontare della singola transazione, per pagamenti di importo inferiore a 5 euro;
- MIF di valore pari allo 0,20% del valore della singola transazione, per i pagamenti di importo compresi tra 5 e 24,49 euro;
- MIF di valore fisso pari a 0,05 euro per i pagamenti di importo pari o superiori a 24,50 euro.

Tali importi saranno pubblicati sul sito internet di BANCOMAT.

L'impegno si intende ad integrale sostituzione delle misure di cui agli Impegni I773 che ancora attualmente mantengono portata precettiva.

*A fronte di tale impegno, verrà dunque meno l'obbligo di BANCOMAT di effettuare la rilevazione biennale dei costi dei PSP che offrono il servizio, previsto dagli Impegni I773, ed il conseguente obbligo di adeguare la MIF applicabile a tale tipologia di pagamenti sulla base della metodologia alla base dei revocati Impegni I724.*

B. Avvio di un confronto con l'Autorità per la definizione di una eventuale diversa MIF per i *Bill Payments*

*Nel caso in cui BANCOMAT Intendesse in futuro modificare al rialzo la commissione interbancaria per i Bill Payments, applicando un valore superiore rispetto a quello di euro 0,05 per transazione, BANCOMAT si impegna a comunicare preventivamente tale intenzione all'Autorità e a individuare, confrontandosi con l'Autorità stessa in ordine alla metodologia da seguire, una MIF che sia coerente con le caratteristiche economiche dei Bill Payments.*

*[...] Gli impegni oggetto della presente proposta, fermo restando quanto previsto al punto B) sopra, si intendono a tempo indeterminato”.*

CONSIDERATO che gli impegni presentati, nel loro complesso, appaiono non manifestamente infondati e tali da essere suscettibili di pubblicazione, impregiudicata ogni valutazione dell'Autorità sulla loro idoneità a risolvere le problematiche concorrenziali sollevate in sede di avvio dei procedimenti I773 ed I773D;

RITENUTO, pertanto, di poter disporre la pubblicazione dei sopra citati impegni presentati dal Bancomat S.p.A. affinché i terzi interessati esprimano le loro osservazioni;

#### DELIBERA

a) di pubblicare in data 28 giugno 2018 sul sito *internet* dell'Autorità i sopra citati impegni allegati al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante, presentati da BANCOMAT S.p.A. ai sensi dell'articolo 14-*ter* della legge n. 287/90;

b) che eventuali osservazioni sugli impegni presentati da BANCOMAT S.p.A., dovranno pervenire per iscritto, entro e non oltre il 28 luglio 2018, alla Direzione Generale per la Concorrenza – Direzione Credito, Poste e Turismo dell'Autorità (Piazza G. Verdi, 6/A, 00198 Roma, Tel.: +39-06-85821.266, Fax: +39.06.85.821.227, pec: *protocollo.agcm@pec.agcm.it*);

c) che eventuali rappresentazioni da parte di BANCOMAT S.p.A., della propria posizione in relazione alle osservazioni presentate da terzi sugli impegni, nonché l'eventuale introduzione di modifiche accessorie agli stessi, dovranno pervenire per iscritto all'Autorità entro e non oltre il 27 agosto 2018;

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

*Annalisa Rocchietti*

f.f. IL PRESIDENTE

*Gabriella Muscolo*

---

## OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

### **C11524E - UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO/UNIPOL ASSICURAZIONI-PREMAFIN FINANZIARIA-FONDIARIA SAI-MILANO ASSICURAZIONI**

*Provvedimento n. 27211*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 13 giugno 2018;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la propria delibera del 19 giugno 2012 n. 23678, con la quale è stata autorizzata ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge n. 287/90, l'operazione di concentrazione tra Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. Premafin Finanziaria S.p.A. – Holding di Partecipazioni S.p.A. e Fondiaria SAI S.p.A., prescrivendo specifiche misure, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 287/90;

VISTA la propria delibera del 28 ottobre 2014 n. 25161 con la quale l'Autorità ha disposto la revoca e la sostituzione di alcune misure adottate con la su richiamata delibera del 2012 nei confronti di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., in ragione della riduzione del debito di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. nei confronti di Mediobanca;

VISTA l'istanza della società Mediobanca Banca di credito Finanziario S.p.A. (di seguito "*Mediobanca*"), pervenuta in data 23 maggio 2018, volta ad ottenere la revoca di tutte le misure a suo carico disposte dall'Autorità con la predetta delibera del 19 giugno 2012 (lett. h), consistenti nell'obbligo per Mediobanca di: (i) cedere tutte le eventuali partecipazioni azionarie che dovesse acquisire in Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e/o Fondiaria Sai S.p.A. e/o nell'entità derivante dalla presente operazione entro 120 giorni dall'entrata in possesso; (ii) fino alle cessioni di cui al punto precedente, non esercitare alcun diritto amministrativo per tutta la durata del possesso delle medesime azioni; (iii) accettare qualsiasi offerta di rimborso anticipato nonché cessione di quote dei contratti di finanziamento nella misura individuata da Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., al valore nominale che pervenga dal debitore con riferimento ai contratti subordinati stipulati con FonSai e Milano Assicurazioni; (iv) astenersi, fintantoché mantenga la propria posizione di soggetto creditore, dal richiedere, a Unipol Assicurazioni S.p.A., Fondiaria Sai S.p.A. e Milano Assicurazioni S.p.A., informazioni di natura strategico commerciale ultronee a quelle strettamente necessarie per la tutela del proprio credito; (v) non esercitare la facoltà di conversione dei sopra citati prestiti in titoli *equity*; (vi) non partecipare alla *governance* del gruppo *post merger*, vale a dire non indicare, né concorrere in alcun modo alla nomina di un proprio rappresentante nelle liste di maggioranza o minoranza relative agli organi sociali di tale entità; (vii) non acquistare - nel corso dei prossimi 36 mesi e sino a quando, oltre tale termine, permarrà il controllo di fatto di Mediobanca su Generali - partecipazioni azionarie in Finsoe S.p.A., Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e/o altre società facenti parte del Gruppo Unipol Gruppo Finanziario (ivi inclusa l'entità derivante dalla presente operazione);

VISTA la richiesta, presentata in subordine all'istanza principale, di ottenere la revoca della misura di cui al punto (vii) della predetta delibera dell'Autorità del 19 giugno 2012 n. 23678 come sopra riportato, previa espressa statuizione in merito all'insussistenza di un controllo di fatto di Mediobanca su Assicurazioni Generali S.p.A. (di seguito "*Generali*");

CONSIDERATO che l'istanza si fonda: sull'evoluzione del contesto di mercato oggetto di valutazione in ragione del tempo intercorso dall'adozione del provvedimento n. 23678/2012, nonché sui cambiamenti intervenuti nelle relazioni tra Mediobanca e UnipolSai, nonché tra Mediobanca e Generali, con particolare riferimento alla allora affermata sussistenza del controllo di fatto esclusivo di Mediobanca su Generali;

RITENUTO, pertanto, necessario verificare se siffatte evoluzioni del complessivo contesto in questione siano tali da giustificare la revoca, totale o parziale, delle misure prescritte con la delibera del 19 giugno 2012 n. 23678 e ritenuto che la valutazione dell'istanza, avendo per oggetto la rimozione delle misure imposte nell'ambito dell'autorizzazione di un'operazione di concentrazione, debba essere effettuata in contraddittorio con la Parte e con gli eventuali terzi interessati;

#### DELIBERA

- a) l'avvio di un procedimento per valutare se l'evoluzione del contesto fattuale, societario e di mercato, sia tale da giustificare la revoca, totale o parziale, delle misure prescritte alla lettera h) della delibera dell'Autorità del 19 giugno 2012 n. 23678;
- b) la fissazione del termine di giorni dieci, decorrente dalla data di notificazione del presente provvedimento, per l'esercizio da parte dei legali rappresentanti di Mediobanca Banca di credito Finanziario S.p.A., ovvero da persone da esse delegate, del diritto di essere sentiti, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge n. 287/90, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione "Credito, Poste e Turismo" della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità almeno tre giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;
- c) che il responsabile del procedimento è il dott. Luca Biffaro;
- d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione "Credito, Poste e Turismo" della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità dai legali rappresentanti della parte o da persone da essi delegate;
- e) che il procedimento deve concludersi entro il 30 settembre 2018, fatto salvo il termine previsto per il rilascio del parere dell'IVASS, ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge n. 287/90.



---

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Roberto Chieppa*

IL PRESIDENTE  
*Giovanni Pitruzzella*

---

**C12165 - DEA CAPITAL ALTERNATIVE FUNDS/CANEPHA HOLDING/CANEPHA IMMOBILIARE**

*Provvedimento n. 27212*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 13 giugno 2018;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTO l'atto della società Dea Capital Alternative Funds s.g.r. S.p.A., pervenuto in data 18 maggio 2018;

CONSIDERATO quanto segue:

**I. LE PARTI**

**1.** Dea Capital Alternative Funds s.g.r. S.p.A. (di seguito, Dea Capital AF) è una società attiva nella gestione collettiva del risparmio, nella gestione in regime di delega conferita da parte di soggetti che prestano il servizio di gestione collettiva del risparmio e da parte di organismi di investimento collettivo esteri, nella prestazione di servizi di consulenza in materia di investimenti finanziari, del servizio accessorio di custodia ed amministrazione di strumenti finanziari, nonché nell'esercizio di attività connesse e/o strumentali a quella di gestione collettiva del risparmio.

**2.** Il capitale sociale di Dea Capital AF è detenuto al 100% da Dea Capital S.p.A. (di seguito, DEA), società quotata alla Borsa Valori di Milano. DEA è soggetta al controllo, in ragione di una partecipazione al capitale sociale del 58,3%, di De Agostini S.p.A. (di seguito, Gruppo De Agostini). A sua volta, Gruppo De Agostini è controllata al 69,43% da B&D Holding di Marco Drago e C. S.p.a..

**3.** Nel 2016 il Gruppo De Agostini ha realizzato a livello mondiale un fatturato consolidato pari a circa 5,1 miliardi di euro, di cui circa [4-5]<sup>1</sup> miliardi di euro per vendite nell'Unione Europea e circa [2-3] miliardi di euro per vendite in Italia.

**4.** Oggetto di acquisizione sono Canepa Holding S.r.l. e Canepa Immobiliare S.r.l. (singolarmente, Canepa Holding e Canepa Immobiliare, insieme, incluse le società controllate, Gruppo Canepa o Gruppo Target). Il Gruppo Canepa è formato da Canepa Holding, società holding di partecipazioni finanziarie a capo di un gruppo di imprese del settore tessile attivo a livello mondiale nella produzione e lavorazione di tessuti a partire da numerose qualità e tipologie di fibre naturali, in particolare la seta, nonché da Canepa Immobiliare, società di *real estate* in cui confluisce la gestione immobiliare e dei debiti del Gruppo.

**5.** Il capitale sociale di Canepa Holding e di Canepa Immobiliare è suddiviso tra tre persone fisiche (di seguito, congiuntamente, i Venditori) nella misura del 71,66%, 14,17% e 14,17%.

---

<sup>1</sup> Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

6. Nel 2017 il Gruppo Target ha realizzato a livello mondiale un fatturato pari a circa 83,8 milioni di euro, di cui circa [30-100] milioni di euro per vendite nell'Unione Europea e circa [30-100] milioni di euro per vendite in Italia.

## II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

7. L'operazione in esame ha luogo nell'ambito di un piano di ristrutturazione ex art. 67 L. Fallimentare in corso di sottoscrizione tra Canepa Immobiliare e i propri creditori e un accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis L. Fallimentare che prevedono, tra le altre cose, la riorganizzazione societaria del gruppo di società.

8. Dea Capital AF, tramite il Comparto Crediti del fondo IDeA CCR II (avviato a dicembre 2017, formato dal Comparto Crediti e dal Comparto Nuova Finanza e specializzato nelle operazioni di ristrutturazione societaria, di seguito, il Fondo) già detiene crediti nei confronti di Canepa Holding e Canepa Immobiliare.

9. Nell'ambito dell'Operazione, i Venditori conferiranno il 100% delle azioni di Canepa Holding in Canepa Immobiliare.

10. Successivamente, e a seguito di conversione di parte dei crediti detenuti dal Comparto Crediti del Fondo in *equity*, Dea Capital AF, in nome e per conto del Fondo, procederà alla sottoscrizione di un aumento di capitale riservato per l'acquisizione del 67% delle quote di Canepa Immobiliare.

11. All'esito di tale processo, Dea Capital AF deterrà, tramite il Fondo, il 67% delle quote e il controllo esclusivo di Canepa Immobiliare e, per suo tramite, di Canepa Holding e delle società da questa controllate. Il restante 33% delle quote resterà in capo ai Venditori, i quali potranno esprimere una quota di minoranza dei membri degli organi di controllo delle società del gruppo, senza deleghe di gestione.

12. In base a quanto dichiarato dalle Parti, l'operazione non prevede restrizioni accessorie.

## III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

13. L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

14. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, così come modificato dall'articolo 1, comma 177, della legge 4 agosto 2017, n.124, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 495 milioni di euro e il fatturato realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 30 milioni di euro.

## IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

15. In considerazione dell'attività del Gruppo Canepa oggetto di acquisizione e, in particolare, delle società facenti capo a Canepa Holding, l'operazione interessa il mercato della produzione e vendita di tessuti serici.

**16.** Nella prassi dell'Autorità, i mercati della produzione, lavorazione e vendita di tessuti vengono individuati, principalmente, in relazione alle tipologie di fibre, distinguendo i mercati delle fibre naturali (quali cotone, lana e seta) da quelli relativi alle chimiche (a loro volta suddivisibili in artificiali e sintetiche). Le fibre naturali, presenti già in natura, a differenza delle fibre chimiche non richiedono, per la produzione e lavorazione, particolari processi industriali, a parte i trattamenti meccanici<sup>2</sup>.

**17.** Per quanto d'interesse ai fini dell'Operazione, con riferimento al mercato delle fibre naturali, è ipotizzabile una ulteriore segmentazione dei mercati delle fibre, a favore dell'individuazione del mercato rilevante in relazione allo specifico tipo di fibra prevalentemente trattato dall'impresa oggetto di acquisizione, qualora l'impresa sia presente nel mercato della produzione e vendita di altre fibre naturali soltanto in misura marginale<sup>3</sup>.

**18.** Tenendo conto dell'attività del Gruppo Target, il quale produce e commercializza principalmente tessuti in seta, il mercato rilevante ai fini della valutazione della presente operazione appare essere quindi circoscritto alla produzione e vendita di tessuti serici.

**19.** Tuttavia, come sopra indicato, appare anche possibile una definizione più ampia del mercato del prodotto, estendendolo in generale alle fibre naturali o, in ultimo, anche alle fibre artificiali e sintetiche, dato l'elevato grado di sostituibilità tra le fibre seriche e le fibre artificiali e sintetiche<sup>4</sup>.

**20.** Quanto alla dimensione geografica del mercato, questo ha estensione almeno nazionale, se non addirittura sovranazionale e almeno coincidente con il mercato dell'Unione Europea, in considerazione del fatto che, secondo quanto rilevato dalle Parti, per i produttori di tessuti serici vale la circostanza che i prodotti vengono venduti in tutto il mondo e, in particolare, in tutto il territorio comunitario.

**21.** In ogni caso, ai fini della valutazione del caso in esame, non appare necessario giungere a una precisa identificazione del mercato del prodotto e della sua dimensione geografica, poiché, anche nell'ipotesi più restrittiva, la valutazione dell'impatto concorrenziale non muterebbe.

**22.** Nel mercato nazionale dei tessuti serici, Canepa detiene una quota pari al [10-15%] circa. In ogni caso, né il Fondo né gli altri fondi di Dea Capital AF o delle altre s.g.r. facenti capo a DEA sono attivi nel mercato rilevante o in mercati posti in relazione verticale con esso.

**23.** In tale mercato sono altresì presenti numerosi e qualificati concorrenti.

**24.** In virtù di quanto considerato, si ritiene che nel mercato di riferimento l'operazione non avrà effetti pregiudizievoli per la concorrenza, non determinando modifiche sostanziali nella struttura concorrenziale dello stesso.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

---

<sup>2</sup> Cfr. Provv. n. 14888 del 16 novembre 2005, caso C7346, DUPONT FILAMENTS-EUROPE/RAMO DI AZIENDA DI PEDEX & CO., in Boll. n. 46/05.

<sup>3</sup> Cfr. Provv. n. 124 del 24 luglio 1991, caso C130, MANTERO/CORISIA, in Boll. n. 5/91.

<sup>4</sup> Cfr. Provv. n. 124 del 24 luglio 1991, caso C130, MANTERO/CORISIA, in Boll. n. 5/91.

---

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Roberto Chieppa*

IL PRESIDENTE

*Giovanni Pitruzzella*

---

**C12166 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO/PRESTINUOVA**

*Provvedimento n. 27213*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 13 giugno 2018;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione da parte di Banca Popolare di Sondrio S.c.p.a., pervenuta in data 24 maggio 2018;

CONSIDERATO quanto segue:

**I. LE PARTI**

**1.** Banca Popolare di Sondrio S.c.p.a. (di seguito anche BPS), società capogruppo dell'omonimo Gruppo bancario, è attiva nella prestazione e intermediazione di servizi bancari e finanziari, ovvero in tutti i settori tradizionalmente ricompresi nell'attività della banca *retail* (impieghi e raccolta), nonché di servizi nei confronti della clientela istituzionale, nel cui interesse svolge attività di tesoreria, di cassa e funzioni accessorie.

Il fatturato realizzato, nel 2017, dal Gruppo Banca Popolare di Sondrio, calcolato ai sensi dell'articolo 16, comma 2 della legge n. 287/90, è stato pari a circa [4-5]<sup>1</sup> miliardi di euro, di cui circa [3-4] miliardi in Italia.

**2.** Oggetto di acquisizione è la società PrestiNuova S.p.A. (di seguito anche *target* o PrestiNuova), attiva, esclusivamente in Italia, nel mercato del credito al consumo diretto mediante cessione del quinto dello stipendio o della pensione. PrestiNuova è controllata in via esclusiva da Banca Popolare di Vicenza S.p.A., in liquidazione coatta amministrativa (di seguito anche PopVi)<sup>2</sup>.

Il fatturato realizzato in Italia dalla *target* nel 2017, calcolato ai sensi dell'articolo 16, comma 2 della legge n. 287/90, è stato pari a circa [30-100] milioni di euro.

**II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE**

**3.** L'operazione notificata consiste nell'acquisizione, da parte di BPS, del controllo esclusivo della *target*. In particolare, BPS e PopVi hanno sottoscritto un contratto di compravendita ad esito di una procedura competitiva avviata dagli organi della procedura di liquidazione coatta amministrativa di PopVi, in seguito al quale BPS acquisirà il 100% del capitale sociale della *target*.

---

<sup>1</sup> Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

<sup>2</sup> Cfr. C12047 – Quaestio Capital Management / Banca Popolare di Vicenza, provv. 26045 del 25 maggio 2016.

### III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

4. L'operazione, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di una società, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della stessa legge (come modificato dall'articolo 1, comma 177, della legge 4 agosto 2017, n. 124, in vigore dal 29 agosto 2017), in quanto il fatturato totale, calcolato ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90, realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 495 milioni di euro, e il fatturato realizzato individualmente, a livello nazionale, da almeno due di esse è superiore a 30 milioni di Euro.

### IV. VALUTAZIONI

5. L'operazione interessa il settore del credito al consumo, con particolare riguardo alla cessione del quinto dello stipendio e della pensione.

Secondo il consolidato orientamento dell'Autorità, all'interno del settore del credito al consumo – che ha per oggetto la concessione di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga forma di facilitazione a favore di una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale svolta – è possibile distinguere due tipologie di finanziamenti: *(i)* il credito diretto, erogato nella forma di prestito personale senza vincolo di destinazione, e *(ii)* il credito finalizzato, ossia destinato all'acquisto di beni specifici (autoveicoli, motocicli, mobili, etc.). Tali due tipologie presentano differenze sostanziali quanto a servizio prestato, modalità di collocamento del finanziamento e relative condizioni commerciali, rapporto tra domanda e offerta e, pertanto, come già affermato dall'Autorità, è possibile considerarli quali due segmenti, se non proprio quali due mercati, diversi tra loro, in ragione del servizio prestato e delle relative condizioni commerciali<sup>3</sup>.

6. In particolare, secondo i precedenti dell'Autorità, i prestiti dietro cessione del quinto dello stipendio rientrano nell'ambito del credito al consumo diretto, insieme ai finanziamenti effettuati principalmente attraverso prestiti personali e mediante carte di credito *revolving* (vale a dire, carte utilizzabili presso tutti i negozi convenzionati, cui è associata una linea di credito che consente di rateizzare i pagamenti a fronte dell'impegno del cliente di restituire gli importi sulla base di una rata minima mensile concordata).

Sotto il profilo geografico, la dimensione del mercato del credito al consumo diretto è locale ed è tipicamente circoscritta ai confini regionali.

7. Con riferimento al mercato del credito al consumo diretto, le regioni interessate dall'operazione sono la Lombardia, il Trentino-Alto Adige, la Liguria, il Piemonte, la Valle d'Aosta, il Veneto, l'Emilia-Romagna e il Lazio, nelle quali la quota di mercato *post merger* sarà sempre inferiore al [1-5%], con incrementi inferiori all'1% (dati forniti dalle Parti).

<sup>3</sup> Cfr, tra gli altri, provv. 17823 del 18 ottobre 2009, caso C8660 – Unicredito Italiano/Capitalia, provv. 21638 del 30 settembre 2010, caso C10702 – ICCREA Holding/Soluzio Consumer Credit, provv. 21941 del 15 dicembre 2010, caso C10854 – Société des Paiements Pass/Carrefour Servizi Finanziari, provv. 26141 del 27 luglio 2016, caso C12063 Santander Consumer Bank/Ramo di azienda di Accedo, da ultimo provv. 26552 del 12 aprile 2017, caso C12087 - Unione di Banche Italiane/Nuova Cassa di Risparmio di Chieti-Nuova Banca delle Marche-Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio.

Alla luce della dimensione delle quote *post merger* e degli esigui incrementi delle stesse dovuti all'operazione, la concentrazione non appare suscettibile di porre in essere alterazioni degli assetti concorrenziali. Inoltre, sul mercato del credito al consumo diretto sono attivi numerosi e qualificati operatori quali ad esempio Unicredit, Compass Banca, Findomestic Banca, IBL Banca e Gruppo BNL.

**8.** In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, la concentrazione in esame non appare idonea a modificare in modo significativo le attuali dinamiche concorrenziali nel mercato del credito al consumo diretto, in ragione della limitata sovrapposizione di attività tra le Parti e dell'esistenza di numerosi e qualificati concorrenti.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nel mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

#### DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate ed al Ministro dello Sviluppo Economico.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Roberto Chieppa*

IL PRESIDENTE  
*Giovanni Pitruzzella*

---



## PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

### IP302 - DPI-DIAMOND PRIVATE INVESTMENT-DIAMANTI DA INVESTIMENTO

*Provvedimento n. 27233*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 13 giugno 2018;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “*Codice del Consumo*” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO in particolare l'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in base al quale in caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza o a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro e nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO l'art. 19 del “*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*” (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015, n. 25411;

VISTA la propria delibera n. 26758 del 20 settembre 2017, con la quale l'Autorità ha accertato due distinte violazioni del Codice del Consumo poste in essere da Diamond Private Investment S.p.A. (“DPI”), quantomeno dall'inizio del 2011, consistenti:

i) nella diffusione – attraverso il proprio sito Internet e la documentazione messa a disposizione dei consumatori e dei funzionari bancari presso le filiali delle banche convenzionate - di informazioni ingannevoli ed omissive in merito al prezzo, alle caratteristiche e alla convenienza dell'acquisto dei diamanti c.d. “da investimento”, riguardanti in particolare: a) il prezzo di vendita dei diamanti praticato da DPI, presentato come quotazione di mercato in apposite inserzioni pubblicate a pagamento su un primario giornale economico; b) l'andamento del mercato e l'aspettativa di apprezzamento del valore futuro dei diamanti, rappresentate attraverso grafici che mettevano a confronto l'andamento dei propri prezzi di vendita (presentati come “quotazioni”) con l'inflazione e le quotazioni ufficiali dell'oro; c) la facile liquidabilità e rivendibilità del diamante, quando invece l'unico canale di rivendita attraverso cui avrebbero potuto essere realizzati i guadagni prospettati era rappresentato da DPI, e soltanto qualora questa fosse stata in grado di trovare, nei tempi previsti, un altro consumatore disposto a comperare quei diamanti al prezzo fissato da DPI stessa; d) la qualifica di leader di mercato, impiegata senza ulteriori precisazioni, al fine di conferire un maggiore affidamento alla propria offerta;

ii) nella predisposizione di condizioni di compravendita che violavano i diritti dei consumatori relativi al diritto di ripensamento, sia limitandone le modalità di esercizio – ridotte all'invio di una

raccomandata, da anticipare via mail al professionista -, sia omettendo di allegare il modulo per il recesso;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Con provvedimento n. 26758 del 20 settembre 2017 l’Autorità ha accertato, con specifico riferimento alla pratica commerciale di cui al punto i), la diffusione, da parte di DPI, di informazioni ingannevoli ed omissive in merito al prezzo, alle caratteristiche e alla convenienza dell’acquisto dei diamanti c.d. “da investimento”, nonché allo status di leader di mercato di DPI stessa. Tali informazioni sono state diffuse attraverso il sito Internet della società, il materiale promozionale e la documentazione contrattuale messi a disposizione dei consumatori, il materiale informativo predisposto per le banche convenzionate.

2. In particolare, il professionista aveva rappresentato l’acquisto dei propri diamanti come l’acquisto del bene rifugio per eccellenza, sottolineando la liquidabilità certa dei diamanti acquistati e la crescita costante delle “quotazioni” di tali diamanti – in realtà, i prezzi praticati da DPI per i diamanti offerti in vendita, pubblicate periodicamente sul noto quotidiano finanziario Il Sole 24 Ore da DPI stessa – che avrebbe protetto il patrimonio investito dalla perdita di valore di acquisto.

Tale *claim* era supportato da un grafico che confrontava l’andamento delle “quotazioni” dei diamanti – *rectius*, i prezzi liberamente fissati da DPI per i propri diamanti - con l’andamento della quotazione ufficiale dell’oro e con l’andamento del tasso di inflazione, che induceva a credere, contrariamente al vero, che anche per i diamanti si trattasse di quotazioni di mercato alle quali era possibile acquistare e vendere i diamanti e che l’andamento dei prezzi effettivi dei diamanti fosse continuamente crescente e che il loro acquisto potesse garantire rendimenti medi ben superiori all’inflazione, quantificati in alcuni documenti nel 4% circa.

3. DPI, pur offrendo i diamanti come forma di impiego del risparmio alternativa agli investimenti finanziari tradizionali, non forniva nell’informativa pre-contrattuale (c.d. *Informativa alla clientela*) o nelle Condizioni Generali di Vendita (“CGV”) informazioni corrette né sulle modalità di determinazione del prezzo dei propri diamanti (diversa da quella dei titoli e dei metalli quotati in mercati regolamentati e simile a quella dei beni reali, che portava ad una differenza significativa tra il prezzo di acquisto pagato dal consumatore e il costo della pietra all’origine, pari al massimo a poco più della metà di tale prezzo), né sui rischi connessi a tale forma di impiego del risparmio, dovuti sia alla fluttuazione dei prezzi all’ingrosso, sia alla scarsa liquidità dei diamanti (in assenza di un mercato in grado di assicurare un *pricing* trasparente ed uniforme dei diamanti lavorati, esiste un rischio significativo di non trovare in breve tempo un compratore disposto ad acquistare una pietra di una qualità specifica ad un prezzo ritenuto congruo dal venditore), sia al rischio di perdite in conto capitale derivanti dal riferimento, in caso di rivendita, al prezzo all’ingrosso e non a quello al dettaglio.

4. Il professionista offriva inoltre un servizio di disinvestimento, consistente nell’impegno a ricollocare il diamante entro 30 giorni lavorativi ai prezzi pubblicati al momento della richiesta di disinvestimento, presentato come un modo per realizzare i profitti ottenuti trasformandoli in liquidità immediatamente disponibile; DPI affermava inoltre che, sulla base della propria

esperienza, tali richieste erano state storicamente evase in media in 10 giorni lavorativi. In realtà, si trattava soltanto di un impegno senza alcuna garanzia di risultato, che doveva scontare comunque la mancanza di liquidità del mercato dei diamanti, alla quale DPI aveva potuto far fronte grazie all'esistenza, in una specifica fase economica, di un eccesso di domanda per i propri diamanti al prezzo indicato da DPI stessa – circostanza che ha permesso di soddisfare facilmente le richieste di disinvestimento e che non è detto si ripresenti in futuro.

I rischi relativi a tale servizio erano evidenziati solo nell'Informativa e nelle CGV predisposte per i clienti di Intesa Sanpaolo, dove era contenuta l'indicazione che DPI non prestava “*garanzie sui tempi di liquidazione del bene*” e che “*il cliente può correre il rischio di incassare un prezzo inferiore a quello di acquisto*”, “*DPI non presta garanzie sul buon esito della rivendita né sui tempi di liquidazione del bene ed il cliente può correre il rischio di incassare un prezzo inferiore a quello di acquisto a causa delle oscillazioni di prezzo e dei costi sostenuti al momento dell'acquisto*”.

5. Alla luce di quanto precede, l'Autorità ha vietato l'ulteriore diffusione della pratica commerciale sopra descritta, in quanto contraria agli artt. 20 e 21 comma 1, lettere b), c), d) e f), 22, nonché 23, comma 1, lettera t), del Codice del Consumo.

6. Sulla base di quanto prescritto al punto g) del citato provvedimento n. 26758 del 20 settembre 2017, che prevedeva la comunicazione da parte del professionista di una Relazione di ottemperanza entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento, Diamond Private Investment S.p.A. ha trasmesso una relazione in data 28 dicembre 2017, integrata in data 23 febbraio a seguito di una richiesta di informazioni dell'Autorità del 14 febbraio 2018 e nuovamente integrata in data 16 maggio 2018 in risposta ad un sollecito dell'Autorità del 26 aprile 2018. Il professionista è stato inoltre sentito in audizione il 13 marzo 2018.

7. Nel corso del procedimento il professionista aveva provveduto ad inibire l'accesso al grafico comparativo sul proprio sito Internet, a eliminare ogni riferimento alle “quotazioni dei diamanti”, sostituendole con la dizione “listino”, in particolare nei prospetti pubblicati sul Il Sole 24 Ore, che recano anche la dizione “Informazione pubblicitaria”. Sono stati inoltre eliminati i riferimenti alla crescita costante del valore e alla liquidità immediata.

8. Con la relazione del 16 maggio il professionista ha fornito le versioni definitive del *leaflet* pubblicitario che verrà messo a disposizione dei consumatori nelle banche convenzionate, dell'Informativa *alla Clientela* da consegnare al consumatore nella fase pre-contrattuale e della Brochure che verrà messa a disposizione del personale delle banche che vorranno collaborare con DPI, nonché alcune informazioni sulle modifiche apportate al sito Internet della società.

Dalla documentazione fornita è emerso che Diamond Private Investment S.p.A. non ha posto in essere tutte le misure necessarie per fornire ai consumatori potenzialmente interessati all'acquisto dei diamanti da investimento informazioni corrette ed esaustive e non ha quindi completamente cessato la pratica commerciale scorretta, sopra descritta, già accertata con la delibera del 20 settembre 2017.

9. In particolare, il *leaflet* propone l'acquisto di diamanti come investimento alternativo ai prodotti finanziari e caratterizza i diamanti da investimento come “*bene rifugio per eccellenza*”, sottolineandone i vantaggi fiscali (*Bene di libera circolazione esente da tassazione su proprietà e su capital gain*), l’*“Alto livello di resilienza contro le crisi economico-finanziarie”* e le aspettative di crescita del valore dovute alla crescente scarsità, nonché prospettando l'esistenza di un

“*Processo di rivendita trasparente*”, senza accennare in alcun modo ai rischi di liquidabilità e di perdita del capitale investito e omettendo che DPI non rivende ma accetta soltanto un mandato a vendere di durata indefinita senza alcun obbligo di risultato, il cui unico elemento di trasparenza è rappresentato dal prezzo al quale DPI si impegna a cercare un acquirente.

Il *leaflet* contiene poi l'avvertenza “*Messaggio pubblicitario - Si raccomanda la lettura dell'informativa alla clientela prima di procedere all'acquisto*”.

10. Il sito Internet del professionista – parzialmente modificato impedendo l'accesso alla pagina contenente il grafico comparativo e sostituendo i riferimenti alle “quotazioni” con riferimenti ai “prezzi” o al “listino” di DPI – continua a presentare i diamanti di investimento come “*bene rifugio*”, presentandone i vantaggi in maniera simile al *leaflet*, senza sottolineare immediatamente i rischi di liquidabilità e di perdite in conto capitale.

Sul sito viene enfatizzato come DPI offra “*un servizio completo, che accompagna il cliente dal momento dell'acquisto fino al ricollocamento sul mercato*” e si descrivono le fasi del processo di ricollocamento sottolineandone la chiarezza e trasparenza e il costo, senza in alcun modo accennare al rischio che il cliente possa attendere anche molto tempo prima che DPI rivenda il diamante, in particolare nelle situazioni in cui l'offerta di diamanti in rivendita ecceda la domanda di diamanti – nelle quali DPI potrebbe non riuscire a vendere i diamanti, costringendo il cliente a rivolgersi ad altri canali, nei quali potrebbe scontare significative perdite in conto capitale.

Tali rischi vengono sommariamente descritti soltanto nell'Informativa alla Clientela, disponibile in una apposita sezione del sito.

11. L'Informativa alla Clientela (così come le Condizioni Generali di Vendita) è stata integrata con le seguenti informazioni:

al punto b): “*I diamanti sono beni che non hanno un fixing internazionalmente riconosciuto e sono potenzialmente soggetti a: (i) oscillazioni di prezzo tali da non poter fornire certezza che l'attuale valore possa restare inalterato nel tempo; (ii) rischio liquidabilità, legato ai tempi necessari per trovare un nuovo acquirente*”;

al punto c) la composizione del prezzo viene descritta in questi termini: *costo della pietra a DPI (71,83%, inclusivo di costo della pietra per il 51%, costi doganali, importazione, trasporto assicurato, oneri finanziari, logistica e assicurazione per il 2,80% e inclusivo dell'imposta IVA al 22% per il 18,03%); costi struttura commerciale DPI (3,30%); commissione della banca (9,85%); margine DPI (15,02%, inclusivo dei costi di gestione, amministrativi e marketing)*;

al punto g): “*Fermo restando che il/i Diamante/i è/sono di proprietà del cliente, che può disporre liberamente, eventualmente anche rivendendolo/i tramite terzi (nel qual caso DPI non assume alcun obbligo o responsabilità in merito al valore applicato da terzi ed ai tempi e alle modalità di rivendita), il cliente può avvalersi del servizio di ricollocamento offerto da DPI alle condizioni qui di seguito specificate. [...] 1. DPI non riacquisterà direttamente il/i Diamante/i in precedenza venduto/i, ma si impegna al suo/loro ricollocamento sul mercato, offrendolo/i in vendita sulla base dell'ultimo listino in vigore al momento dell'effettivo ricollocamento [...]; 2. DPI, anche a seguito della sottoscrizione del mandato a vendere da parte del cliente, non assume alcun obbligo di rimborso, non presta garanzie sul buon esito della vendita a terzi, né sui tempi della stessa; 3. Nel caso in cui utilizzi il servizio di ricollocamento offerto da DPI, il cliente, al momento della rivendita, può correre il rischio di perdite sul capitale originariamente investito a causa di possibili fluttuazioni dei prezzi [...]*”.

12. In primo luogo si osserva che il rinvio all'informativa non appare sufficiente a controbilanciare l'effetto "aggancio" del leaflet e del sito internet, che contengono tuttora la prospettazione di numerosi vantaggi dell'acquisto di diamanti da investimento, senza alcun cenno ai potenziali rischi.

Inoltre, anche la medesima Informativa non appare descrivere adeguatamente i rischi cui va incontro il consumatore che acquisti diamanti da investimento.

In particolare, non viene chiarito che il "rischio liquidabilità" non si riferisce soltanto al fattore tempo ma riguarda soprattutto la possibilità di trovare un acquirente al prezzo ritenuto congruo dal consumatore – o fissato da DPI – e quindi non permette di apprezzare adeguatamente i rischi legati alla realizzabilità del capitale investito, senza incorrere in perdite in conto capitale, qualsiasi sia il canale utilizzato per la rivendita.

Inoltre, la percentuale del prezzo che sarebbe un costo per DPI viene inflazionata includendo il valore dell'IVA pagata dal consumatore, invece che quello pagato da DPI sul costo della pietra.

Infine, non viene in alcun modo disciplinata l'eventualità che il cliente decida di ritirare il mandato a vendere dato a DPI trascorso un certo periodo senza che il tentativo abbia avuto esito.

13. DPI ha inoltre predisposto per i funzionari delle banche convenzionate una *Brochure* informativa intitolata "*Investimento in diamanti*". Sebbene tale documento non sia diretto al pubblico, ne sia vietata la riproduzione senza il preventivo consenso scritto di DPI<sup>1</sup> e si raccomandi la lettura dell'Informativa *alla clientela*, si tratta di informazioni indirettamente rivolte ai consumatori. La *Brochure*, infatti, contiene gli elementi informativi che saranno utilizzati dai funzionari delle banche per presentare le caratteristiche, i vantaggi e la convenienza dell'offerta di DPI ai consumatori potenzialmente interessati a investimenti alternativi agli investimenti finanziari tradizionali. Di conseguenza, si tratta di informazioni che attraverso i dipendenti della banca vengono veicolate ai consumatori.

14. Ciò precisato, l'articolata *Brochure*:

(i) ripercorre i *claim* del *leaflet*, descrivendo anche in maniera approfondita le caratteristiche qualitative dei propri diamanti da investimento,

(ii) contiene una lunga sezione intitolata "perché investo ?", nella quale

(a) si riportano le note previsionali sulla crescente divaricazione tra domanda e offerta di diamanti a livello globale, omettendo di chiarire che la domanda è in larga misura di carattere industriale e potrebbe essere soddisfatta in misura crescente da diamanti sintetici<sup>2</sup>, così come la stessa domanda proveniente da consumatori domestici<sup>3</sup>;

---

<sup>1</sup> Il *disclaimer* recita: "Il presente documento non è destinato al pubblico bensì una pubblicazione per uso esclusivamente interno del personale della Banca, non consegnabile e/o utilizzabile dalla clientela. Questo documento non dovrà essere fotocopiato, riprodotto o distribuito, per intero o in parte, né citato in documenti ufficiali, senza il preventivo consenso scritto di Diamond Private Investment. Si ricorda di raccomandare al cliente la lettura dell'Informativa alla Clientela prima della sottoscrizione dell'ordine di acquisto."(enfasi nell'originale).

<sup>2</sup> Frost&Sullivan, *Grown Diamonds: Unlocking Future of Diamond Industry by 2050*.

<sup>3</sup> E' di questi giorni la notizia della commercializzazione al dettaglio alla clientela non industriale, da parte di DeBeers, di diamanti sintetici.

(b) si presenta un grafico<sup>4</sup> comparativo degli andamenti nel tempo di un investimento di 1000 euro in azioni (indici Nasdaq e Dow Jones), oro, platino e diamanti<sup>5</sup> dal dicembre 2006 al dicembre 2016, che mostrerebbe la crescita stabile del valore dei diamanti,

(c) si commentano due grafici riportanti valori all'ingrosso in euro di fonte Rapaport e i prezzi al dettaglio di DPI in euro del medesimo periodo 2006-2016, evidenziando un presunto rendimento del capitale investito in diamanti del 71,3% (sulla base dei valori all'ingrosso Rapaport) e tassi di variazione dei prezzi DPI leggermente superiori e più stabili dei valori Rapaport comparabili;

(iii) contiene una sezione sulle componenti del prezzo dei diamanti DPI, che riproduce quella contenuta nell'Informativa *alla clientela*, ma omettendo che il costo della pietra è il 51% circa del prezzo finale al consumatore;

(iv) contiene una sezione sulle modalità di determinazione del prezzo dei diamanti al dettaglio e sui limiti dei valori non ufficiali all'ingrosso Rapaport;

(v) sottolinea, in una sezione intitolata "il processo di rivendita", che "*Quello di Diamond Private Investment è un servizio completo, che accompagna il cliente dal momento dell'investimento fino al ricollocamento sul mercato.*"

15. Gli elementi della *Brochure* appena descritti che, come detto, verranno veicolati dai funzionari di banca ai consumatori potenzialmente interessati per presentare la convenienza dell'offerta di DPI, appaiono ingannevoli ed omissivi.

In particolare, la *Brochure* avvalora aspettative di rendimento dall'impiego dei risparmi nell'acquisto di diamanti sulla base di comparazioni tra grandezze non pienamente confrontabili – in particolare, un raffronto tra grandezze di natura profondamente diversa, quali i valori Rapaport – che rappresentano dei valori di riferimento all'ingrosso – e gli indici azionari e quotazioni ufficiali di metalli preziosi – ai quali i relativi titoli e beni possono essere acquistati e venduti -, nonché un confronto parziale tra l'andamento della domanda complessiva di diamanti e l'offerta dei soli diamanti naturali -, volti a rappresentare l'acquisto dei diamanti venduti da DPI come un impiego dei propri risparmi redditizio e soggetto a minori fluttuazioni di valore rispetto agli investimenti finanziari e in metalli preziosi.

DPI omette invece di rilevare non solo che gli andamenti dei prezzi dei diamanti rappresentati risentono di un andamento favorevole euro/dollaro – l'andamento dei valori Rapaport in dollari è stato calante dal 2011 in poi – e quindi sono soggetti anche al rischio di cambio, ma anche che i rendimenti risultanti dall'andamento dei prezzi DPI potrebbero essere eventualmente ottenuti solo avvalendosi del servizio di ricollocamento di DPI – del quale tuttavia non vengono in alcun modo rilevati i rischi.

L'informazione fornita da DPI nella *Brochure* – che verrà inevitabilmente trasferita dai funzionari di banca ai consumatori – appare ingannevole ed omissiva nella misura in cui presenta di fatto il diamante come un "bene rifugio" – anche senza utilizzare tale espressione esplicitamente – omettendo che (i) in caso di rivendita attraverso canali differenti, il consumatore potrà incorrere in perdite in conto capitale anche laddove i rendimenti mostrati fossero realizzabili, in quanto nelle vendite attraverso canali diversi il riferimento sarebbero i valori all'ingrosso, largamente inferiori

---

<sup>4</sup> Ripreso dal Rapaport Magazine del gennaio 2017, pubblicazione specialistica disponibile solo in abbonamento dal costo elevato.

<sup>5</sup> Media dei valori all'ingrosso Rapaport per diamanti da 0,5-1-3-5 carati.

ai prezzi DPI e (ii) in caso di rivendita attraverso DPI, i tempi di ricerca dell'acquirente potrebbero essere particolarmente lunghi, vanificando il desiderio di rivendita da parte del consumatore.

16. Il rimando all'Informativa, contenuto nel *disclaimer* iniziale della Brochure, da un lato appare tradire la consapevolezza del fatto che le informazioni ingannevoli ed omissive della Brochure verranno trasferite ai consumatori, e, dall'altro lato, appare comunque insufficiente a scongiurare una alterazione delle scelte del consumatore, non solo a causa delle evidenziate debolezze dell'Informativa, ma anche e soprattutto perché l'enfasi sulla convenienza dell'acquisto di diamanti che emerge dal *Leaflet* e dalla *Brochure* farà apparire le avvertenze presenti nell'Informativa come mere clausole di stile, necessarie per qualsiasi forma di investimento del risparmio.

17. In conclusione, la documentazione predisposta da DPI per informare i consumatori e presentare, direttamente o attraverso i funzionari delle banche convenzionate, la propria offerta commerciale, appare complessivamente insufficiente ad assicurare una corretta informazione circa i rischi che comporta questa forma di impiego del risparmio e l'incertezza dei rendimenti prospettati.

18. Dalla complessiva documentazione acquisita agli atti risulta, dunque, che la società Diamond Private Investment S.p.A. non ha posto in essere tutte le iniziative necessarie ad assicurare un'adeguata e corretta informazione dei consumatori ed ha reiterato la pratica commerciale scorretta, sopra descritta, già accertata con la delibera del 20 settembre 2017.

19. Il citato provvedimento n. 26758 del 20 settembre 2017 risulta comunicato al professionista in data 30 ottobre 2017.

Pertanto, dalle evidenze documentali, risulta che la pratica ritenuta scorretta, in violazione degli articoli 20, comma 2, 21 comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)* e *f)*, 22, nonché 23, comma 1, lettera *t)*, del Codice del Consumo, non è stata interrotta nei mesi successivi alla data di notifica.

Ricorrono, in conclusione, i presupposti per l'avvio del procedimento previsto dall'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, volto all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro.

RITENUTO, pertanto, che i fatti accertati integrano una fattispecie di inottemperanza alla delibera dell'Autorità n. 26018, dell'11 maggio 2016, ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo;

#### DELIBERA

a) di contestare alla società Diamond Private Investment S.p.A. la violazione di cui all'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, per non aver ottemperato alla delibera dell'Autorità n. 26758, del 20 settembre 2017;

b) l'avvio del procedimento per eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo;

c) che il Responsabile del procedimento è il dott. Iacopo Berti;

d) che può essere presa visione degli atti del procedimento presso la Direzione A, della Direzione Generale per la Tutela del Consumatore, dell'Autorità, dai legali rappresentanti della società Diamond Private Investment S.p.A., ovvero da persone da essa delegate;

e) che, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, gli interessati possono far pervenire all'Autorità scritti difensivi e documenti, nonché chiedere di essere sentiti;

f) che il procedimento deve concludersi entro centoventi giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento.

Ai fini della quantificazione dell'eventuale sanzione pecuniaria prevista dall'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, si richiede a Diamond Private Investment S.p.A. di fornire copia dell'ultimo bilancio, ovvero idonea documentazione contabile attestante le condizioni economiche nell'ultimo anno.

Il presente provvedimento sarà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Roberto Chieppa*

IL PRESIDENTE  
*Giovanni Pitruzzella*

---



**PS11173 - CHANTECLAIR-CONCORSO A PREMI**

*Avviso di avvio di procedimento istruttorio*

**L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORENZA E DEL MERCATO**

Informativa di avvio dell'istruttoria ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, clausole vessatorie (di seguito Regolamento) in relazione al procedimento PS11173 CHANTECLAIR – CONCORSO A PREMI.

**I. LA PARTE**

1. Real Chimica S.r.l., in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b) del Codice del Consumo. La società è attiva nella distribuzione di prodotti di largo consumo nel mercato della detergenza domestica (cura del bucato e pulizia casa) e dell'igiene personale e cosmetica, tra cui anche quelli a marchio Chanteclair.

**II. LA PRATICA COMMERCIALE**

2. Secondo le informazioni acquisite ai fini dell'applicazione del Codice del Consumo e le numerose segnalazioni di singoli consumatori è emerso che taluni comportamenti posti in essere dalla società Real Chimica S.r.l., in relazione al concorso a premi "*Chanteclair ti regala la spesa*", svoltosi dal 1° giugno 2017 al 30 settembre 2017, indetto al fine di incentivare l'acquisto di prodotti della gamma Chanteclair detergenza potrebbero integrare fattispecie rilevanti ai sensi del Codice del Consumo.

3. Il professionista avrebbe inviato ai consumatori buoni spesa non spendibili presso l'insegna in cui è stato effettuato l'acquisto, contrariamente a quanto specificato nel regolamento; non avrebbe inviato a numerosi consumatori i buoni spesa nonostante il decorso del termine previsto dal regolamento (180 giorni dal termine dell'iniziativa); avrebbe richiesto ai consumatori molti scontrini di acquisto nella settimana di ferragosto 2017 rendendo così difficile l'invio degli stessi da parte dei consumatori.

4. In particolare, i messaggi, le modalità di espletamento del concorso e la gestione della procedura di partecipazione e consegna dei buoni spesa potrebbero essere idonei a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio in relazione al prodotto, inducendolo ad acquistare i prodotti a marchio "Chanteclair" oggetto del concorso in parola, piuttosto che altri con le medesime caratteristiche, in ragione della possibilità di accedere ai premi.

**III. AVVISO**

5. Mediante il presente avviso si informano i soggetti interessati che abbiano presentato istanza di intervento ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento sulle procedure istruttorie che, con comunicazione del 4 giugno 2018 (prot. n. 0045548), è stato avviato un procedimento istruttorio

nei confronti del Professionista volto ad accertare l'eventuale violazione degli articoli 21, 22, comma 2, 23, lett. u) del Codice del Consumo poiché la condotta sarebbe contraria alla diligenza professionale e idonea ad indurre in errore i consumatori. Ove il regolamento del concorso a premi ovvero altre circostanze non fornissero una valida giustificazione, la condotta diretta ad ostacolare il diritto al premio potrebbe integrare una pratica aggressiva in violazione degli articoli 24 e 25 del Codice del Consumo.

6. Si informa inoltre che i soggetti interessati hanno facoltà di intervenire nel procedimento in corso, inoltrando apposito atto, debitamente sottoscritto, contenente gli elementi indicati nell'art. 10 del Regolamento.

7. Per qualsiasi comunicazione indirizzata all'Autorità, relativa al caso in questione, si prega di citare la Direzione C della Direzione Generale per la Tutela del Consumatore ed il riferimento **PS11173**.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

---

---

*Autorità garante  
della concorrenza e del mercato*

Bollettino Settimanale  
Anno XXVIII- N. 25 - 2018

---

*Coordinamento redazionale*

Giulia Antenucci

*Redazione*

Sandro Cini, Valerio Ruocco, Simonetta Schettini,  
Manuela Villani  
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato  
Ufficio Statistica e Applicazioni Informatiche  
Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma  
Tel.: 06-858211 Fax: 06-85821256

Web: <http://www.agcm.it>

---

*Realizzazione grafica*

Area Strategic Design

---